

**Corso di Laurea in Economia e Management**

**Cattedra di Diritto Privato**

**IL DIVIETO DI ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA:  
TEMPO DI BILANCI O DI NUOVE SFIDE?**

Prof. Roberto Pardolesi  
RELATORE

Ernesto Pio Mottola matr.259351  
CANDIDATO

## INDICE

Premessa.....	pag. 4
---------------	--------

### CAPITOLO I

Genesi della norma.....	pag. 6
Le esperienze estere.....	pag. 10
- Germania.....	pag. 10
- Francia.....	pag. 13
- Belgio.....	pag. 14
Natura dell'istituto.....	pag. 16
Concorrenza orizzontale e verticale.....	pag. 21

### CAPITOLO II

Ambito di applicazione oggettivo: tesi estensiva vs. tesi restrittiva.....	pag. 24
Ambito di applicazione soggettivo: l'impresa.....	pag. 29
Il presupposto del divieto: lo stato di dipendenza economica.....	pag. 30
L'oggetto del divieto: l'abuso.....	pag. 35
Le fattispecie tipiche di abuso.....	pag. 39

### CAPITOLO III

Il sistema rimediale.....	pag. 46
La competenza.....	pag. 46
La nullità.....	pag. 49
Il risarcimento del danno.....	pag. 53
Le azioni inibitorie.....	pag. 56
Il ruolo dell'A.G.C.M.....	pag. 57
CONCLUSIONI.....	pag. 59

## APPENDICE

L'abuso di dipendenza economica nell'era digitale.....	pag. 63
Il Digital Markets Act.....	pag. 66
Il caso Meta – Siae.....	pag. 68
BIBLIOGRAFIA.....	pag. 72

## PREMESSA

A venticinque anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, il divieto di abuso di dipendenza economica disciplinato dall'art. 9 della Legge 192/1998 sulla subfornitura nelle attività produttive continua ad animare il dibattito sulla sua portata, sulla reale efficacia e sulle prospettive future. Il presente lavoro si propone di analizzare tale istituto.

Il testo dell'art. 9, risultato di successivi innesti all'impianto originario, è il seguente:

*“1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.*

*2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.*

*3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.*

*3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza*

*economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.”*

Si tratta di una norma che reputo di particolare interesse perché con essa per la prima volta il legislatore sancisce il principio generale che l'autonomia privata non è autorizzata a stipulare contratti con contenuto economico squilibrato, approfittando della situazione di debolezza altrui.

Viene così rigettata l'idea, pure sostenuta da una parte della giurisprudenza<sup>1</sup>, secondo la quale dal principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) discende una regola per cui l'impresa è sempre libera di operare nel suo interesse, senza riguardo alle conseguenze della sua condotta sui partner commerciali<sup>2</sup>.

Possiamo dire che l'art. 9 sia espressione di una esigenza perequativa di interesse generale, riconducibile al concetto di ordine pubblico economico. La tutela del contraente debole, sia esso consumatore, utente o, come nel nostro caso, impresa in stato di dipendenza economica, trova infatti la sua ragione in un interesse collettivo - che va oltre la sfera individuale del soggetto leso - alla correzione di quelle situazioni che la dottrina economica definisce “fallimenti” del mercato<sup>3</sup>.

Se il problema della dipendenza economica nei contratti tra imprese è stato ampiamente messo a fuoco, restano disparità di vedute circa gli strumenti a disposizione del legislatore per intervenire efficacemente a risolvere il problema stesso (disciplina antitrust, diritto privato, disciplina di settore), tenuto conto di alcuni aspetti che rischiano di vanificare ogni forma di tutela.

Innanzitutto, bisogna considerare la comprensibile riluttanza dell'impresa che subisce l'abuso ad affrontare in tribunale la controparte perché ciò comporterebbe l'inevitabile chiusura di ogni prospettiva di affari con quel partner. Inoltre, la circostanza che molte relazioni commerciali tra imprese non si traducono in contratti scritti rende spesso assai difficile riconoscere e provare l'abuso<sup>4</sup>.

---

(1) Trib. Bassano del Grappa ord. 9/2/2010.

(2) R. Natoli, L'abuso di dipendenza economica, estratto al volume Trattato dei contratti, Giuffrè, Milano, 2014 p.396

(3) Cass. sez. 3 sent. 5/3/2009 n.5348 e S. Polidori, Nullità di protezione e interesse pubblico, Rassegna di diritto civile, 2009

(4) R.Caso, Atti del convegno “La tutela del contraente debole nei rapporti d'impresa”, Trento, 2007

## CAPITOLO I

### GENESI DELLA NORMA

La dottrina civilistica moderna distingue tre tipi di contratti a seconda dei soggetti coinvolti:

- **contratti di PRIMO tipo**, regolati dal codice civile, sono quelli in cui le parti si trovano su un piano di assoluta parità ed eguaglianza perché dotate di forza negoziale equivalente ed informate in egual misura. In questo tipo di contratti l'autonomia privata è esaltata e le parti possono liberamente definire l'assetto negoziale;
- **contratti di SECONDO tipo** sono quelli stipulati tra un professionista e un consumatore (*Business-to-Consumer* o *B2C*) e sono caratterizzati da un'asimmetria informativa del consumatore, presunta parte debole, rispetto al professionista, che contratta in un settore in cui svolge la propria attività professionale;
- **contratti di TERZO tipo** sono quelli stipulati tra due imprenditori (*Business-to-Business* o *B2B*) e sono caratterizzati da un'asimmetria (dipendenza) economica di una delle parti (contraente debole) rispetto all'altra (contraente forte)<sup>6</sup>.

Tradizionalmente, la regolamentazione del mercato si concentra sulla tutela dei consumatori all'interno dei rapporti *Business-to-Consumer* (o *B2C*), sul presupposto che quelli tra imprese (*Business-to-Business* o *B2B*) non richiedano una particolare forma di tutela in quanto l'impresa sa come difendersi.

Tuttavia, questo presupposto viene messo in discussione in tutti quei casi in cui un'impresa debole entri in rapporto con un'impresa forte come avviene, ad esempio, nei contratti di subfornitura in cui l'impresa subfornitrice, spesso di piccole o medie dimensioni, esegue lavorazioni o fornisce componenti per una grande impresa committente, la quale può essere tentata di abusare della sua posizione di forza economica imponendo alla controparte condizioni contrattuali assai svantaggiose<sup>7</sup>.

---

(6) R. Pardolesi, Prefazione al volume di G. Colangelo, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comparata*, Giappichelli, Torino, 2004

(7) V. Roppo, *Diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2018, pp.467-468

La **subfornitura**, che può essere definita come *il contratto in cui un'impresa (committente) si rivolge ad un'altra impresa (subfornitore) perché gli fornisca beni o servizi di cui il committente ha bisogno per la sua attività economica*<sup>8</sup>, è stata la figura contrattuale più diffusa e maggiormente utilizzata per regolare il fenomeno economico del decentramento produttivo, con cui le grandi aziende affidano singole fasi del processo produttivo ad imprese esterne. Esso include, in verità, una variegata gamma di relazioni tra imprese che va da quelle di più alto profilo, regolate per iscritto e nelle quali non è escluso che sia il subfornitore (presunta parte debole) a dettare le regole, a quelle meno formalizzate, nelle quali il contratto scritto può addirittura mancare. Tra questi due estremi si colloca la complessa e composita realtà della subfornitura industriale.

In verità, già dai primi anni '80 del secolo scorso le associazioni di categoria delle piccole e medie imprese italiane richiedevano un intervento giuridico sui contratti di subfornitura industriale finalizzato a sanzionare l'abuso di potere contrattuale da parte del committente (parte forte) ai danni del subfornitore (parte debole)<sup>9</sup>.

Per tale motivo, abbandonata la concezione non più attuale che il mondo degli affari sia imperniato su relazione tra uguali, si è deciso di intervenire per limitare l'autonomia negoziale di contraenti che appartengono allo stesso status di imprenditori, introducendo nel nostro ordinamento il divieto di abuso di dipendenza economica.

La genesi dell'istituto è stata alquanto articolata e complessa. Inizialmente, il legislatore aveva pensato di inserire tale norma come art. 3 bis nella Legge 287/1990 (c.d. Legge Antitrust) a fianco di quella relativa all'abuso di posizione dominante contenuta nell'art. 3, attribuendo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) il potere di inibire e sanzionare in via amministrativa e lasciando al giudice ordinario la competenza in materia di azioni di nullità, risarcimento del danno e cautelari. L'intenzione di ricondurre il divieto di abuso di dipendenza economica nell'ambito della normativa antitrust trovava peraltro conforto nelle esperienze legislative tedesca e francese, come si dirà nel successivo paragrafo<sup>10</sup>.

Senonché, in data 11/2/1998 l'A.G.C.M. si è espressa negativamente in merito, obiettando che mentre le norme antitrust sono disposizioni generali che si prefiggono di proteggere la concorrenza

---

(8) Definizione tratta da Guida pratica sugli aspetti giuridici della subfornitura industriale nella Comunità Europea, Commissione delle Comunità europee, 1990, in M. Maugeri, Subfornitura e abuso di dipendenza economica, Giappichelli, Torino, 2022, pag.5

(9) R. Caso, Atti del convegno "La tutela del contraente debole nei rapporti d'impresa", Trento, 2007, pag. 4

(10) R. Pardolesi e V.C. Romano

nelle dinamiche del mercato, il divieto di abuso di dipendenza economica è una norma specifica che regola i rapporti contrattuali tra le parti con finalità che prescindono dalla tutela della concorrenza e va quindi inquadrata nell'ambito delle norme civilistiche relative alle obbligazioni e ai contratti.

Sulla scorta di tale parere negativo, il legislatore ha dirottato la norma nell'art. 9 della Legge speciale 192/1998 (c.d. Legge sulla Subfornitura), generando una serie di interrogativi in ambito dottrinale, giurisprudenziale e normativo sul carattere generale o speciale del divieto.

Sul versante giurisprudenziale, l'indirizzo restrittivo, che limita l'applicazione del divieto alla sola subfornitura industriale, si fonda su ragioni di tipo:

- sistematico: la norma è inserita in una legge speciale, quella sulla subfornitura, e pertanto non appartiene alla disciplina generale del contratto;
- letterale: l'utilizzo di un termine apparentemente generico quale quello di "cliente" non legittima un'interpretazione estensiva della norma, laddove non emerga una chiara volontà del legislatore in tal senso;
- funzionale: la norma, attribuendo al giudice il potere di riequilibrare l'assetto dei rapporti tra le parti in deroga al principio della libertà contrattuale, ha lo scopo di proteggere solo una determinata categoria di imprenditori, quelli appunto coinvolti in un rapporto di subfornitura.

In seno alla giurisprudenza ha però trovato spazio anche un indirizzo estensivo, che attribuisce al divieto una portata generale sulla base di ragioni di tipo:

- sistematico: già dai lavori preparatori risulterebbe chiara l'intenzione del legislatore di attribuire alla norma una portata generale;
- letterale: l'impiego nell'art. 9 del termine "cliente", non presente altrove nella Legge sulla Subfornitura, confermerebbe il carattere generale della norma;
- funzionale: il divieto, lungi dal derogare eccezionalmente al principio dell'autonomia negoziale delle parti, è invece espressione dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra imprenditori<sup>11</sup>.

A dirimere il dibattito giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza n. 24906 del 25/11/2011 affermando l'applicabilità generale della norma, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di subfornitura.

---

(11) R. Pardolesi e V.C. Romano



Sul versante dottrinale si è manifestata una maggiore convergenza di vedute nel senso dell'applicabilità generale del divieto, a favore del quale militerebbero l'iter di approvazione della norma, il suo tenore letterale e il contenuto sostanziale della stessa, al di là della sua collocazione all'interno di una legge speciale.

Sul versante normativo l'applicazione generalizzata della norma ha trovato conferma in una serie di interventi del legislatore tesi ad integrare il contenuto dell'art. 9 (nel 2001, 2011 e 2022) o ad estendere il divieto ad altre forme contrattuali (nel 2012 e 2017)<sup>12</sup>.

In particolare, la novella del 2001 fu introdotta a seguito di una verifica sullo stato di attuazione della Legge 192/1998 che aveva individuato uno dei problemi operativi nella scarsa efficacia della tutela prevista dall'art. 9. Infatti il collocamento della norma nell'ambito del diritto civile (la legge speciale sul contratto di subfornitura), anziché nell'ambito della normativa antitrust, ne comportava l'azionabilità solo nel giudizio civile su iniziativa di parte. Poiché le imprese in stato di dipendenza economica vittime dell'abuso hanno interesse a protrarre il rapporto con l'impresa committente piuttosto che distruggerlo in giudizio, ben difficilmente esse trovavano il coraggio di denunciare l'abuso, vanificando così l'efficacia della tutela<sup>13</sup>.

Sulla scorta di tali evidenze, la Legge 57/2001 ha introdotto due modifiche all'art. 9, di cui la prima ha previsto la possibilità di ottenere davanti al giudice ordinario tanto tutela inibitoria quanto risarcitoria e la seconda ha attribuito all'A.G.C.M. la facoltà di applicare le diffide e le sanzioni previste dalla normativa antitrust qualora ravvisi che l'abuso di dipendenza economica abbia rilevanza non solo tra le parti del contratto, ma anche per la tutela della concorrenza e del mercato.

Tuttavia, in occasione di un'audizione, il Presidente dell'A.G.C.M. ha espresso alcune perplessità sull'idoneità di tale ultimo emendamento a risolvere i problemi segnalati dalle associazioni di categoria delle piccole imprese. Innanzi tutto, l'efficacia del divieto non dipenderebbe dall'organo giudicante (giudice ordinario o autorità amministrativa), come dimostravano i pochi casi di divieto di abuso di dipendenza economica dibattuti in Germania e Francia davanti all'autorità antitrust competente a giudicare. Inoltre, al di là dei casi riconducibili all'art. 3 della Legge 287/1990, sarebbe davvero difficile ipotizzare un abuso di dipendenza economica che abbia effetti sull'assetto concorrenziale. Comunque, è stato necessario attendere fino al 2018 perché l'A.G.C.M. avviasse le prime istruttorie ai sensi del comma 3 bis dell'art. 9 e a tutt'oggi sono solo cinque le decisioni dell'Autorità in tema di abuso di dipendenza economica.

---

(12) R. Pardolesi e V.C. Romano

(13) M. Maugeri, *Subfornitura e abuso di dipendenza economica*, Giappichelli, Torino, 2022, pag. 61

## LE ESPERIENZE ESTERE

Sebbene non previsto a livello di normativa comunitaria, l'istituto della dipendenza economica è contemplato nell'ordinamento di molti Stati europei, compresa l'Italia. Pur nelle loro diverse formulazioni, le norme nazionali in materia hanno in comune la finalità e un requisito caratterizzante l'istituto.

Sotto il primo profilo, il divieto di abuso di dipendenza economica mira a proteggere il contraente debole nei confronti del partner commerciale che potrebbe sfruttare a proprio vantaggio una posizione di potere contrattuale (si parla, in proposito di *potere di mercato relativo*, in contrapposizione al *potere di mercato assoluto* che caratterizza la posizione dominante). Occorre quindi valutare l'uso di un potere economico all'interno di una relazione contrattuale nei confronti di uno specifico partner commerciale, anziché sull'intero mercato nei confronti di qualsiasi operatore economico.

Sotto il secondo profilo, le varie normative nazionali in materia hanno in comune il requisito dello stato di dipendenza economica, che consiste nella mancanza sul mercato per la parte debole di alternative soddisfacenti a quel determinato partner contrattuale. La dipendenza economica è, quindi, principalmente il risultato di rilevanti costi di conversione (*switching costs*), che imprigionano la parte debole in una relazione commerciale, non consentendole di individuare adeguate soluzioni alternative. Di conseguenza, maggiori saranno gli investimenti specifici sostenuti da una parte, maggiore sarà il potere contrattuale della controparte e la possibilità per quest'ultima di imporre condizioni contrattuali squilibrate e inique<sup>14</sup>.

## GERMANIA

Il divieto di abuso di dipendenza economica fa la sua comparsa nel 1973 in Germania con la seconda novella alla legge antimonopolistica tedesca (*GWB*), nata dall'esigenza di sanzionare la condotta delle imprese che fabbricano prodotti di marca le quali, pur non avendo una posizione dominante sul mercato, sono in grado di ledere il corretto svolgimento della concorrenza.

La riforma del 1973 ha esteso la tutela prevista dal § 20 *GWB* (divieto di ledere la libertà di movimento sul mercato o la capacità competitiva di un'altra impresa, di rifiutare di avere rapporti con una specifica impresa o di imporre condizioni contrattuali diverse ad imprese tra loro concorrenti) alle imprese in situazione di dipendenza che non abbiano alternative sufficienti ed accettabili di rivol-

---

(14) G. Colangelo, Contributo alla discussione per l'esame del disegno di legge n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) innanzi alla 10a Commissione del Senato, 16/2/2022

gersi ad altri partner commerciali. Per la prima volta, quindi, il concetto di posizione dominante veniva articolato in dominanza assoluta e relativa<sup>15</sup>.

La formula utilizzata dal legislatore tedesco impone all'interprete due valutazioni per accertare lo stato di dipendenza economica: la prima, di carattere oggettivo, è diretta a verificare la presenza sul mercato di alternative sufficienti, senza che ne derivi uno svantaggio concorrenziale per l'impresa dipendente; la seconda, di carattere soggettivo, è diretta a verificare che le suddette alternative siano ragionevoli, cioè economicamente sostenibili, per l'impresa dipendente considerando quali svantaggi per la sua capacità competitiva può comportare il cambiamento del partner commerciale o del prodotto. La presenza anche di uno solo di questi due elementi conferma l'esistenza dello stato di dipendenza economica<sup>16</sup>.

Nella relazione illustrativa della riforma, la Commissione del *Bundestag* per l'economia ha individuato quattro situazioni tipiche di dipendenza economica cristallizzando, per così dire, alcune ipotesi applicative riproposte anche dalla dottrina di altri Paesi, tra cui l'Italia:

- la dipendenza da assortimento, che si manifesta quando un'impresa commerciale necessita di un determinato prodotto (per esempio, un prodotto di marca o ricambi originali) per evitare uno svantaggio competitivo con i concorrenti;
- la dipendenza dal lato della domanda, che si verifica quando un produttore ha bisogno di accedere ad un certo canale distributivo per raggiungere il consumatore finale;
- la dipendenza da penuria, che si verifica ad esempio quando gruppi verticalmente integrati nel mercato delle materie prime favoriscono nelle forniture del bene di cui c'è penuria le imprese del gruppo stesso, a scapito dei concorrenti;
- la dipendenza da rapporti commerciali, che si manifesta quando due imprese hanno rapporti da lungo tempo ed una di esse ha sostenuto investimenti finalizzati allo specifico rapporto, così che l'interruzione di questo provocherebbe notevoli disagi.

A queste fattispecie tipizzate si associano ipotesi di abuso di impedimento (rifiuto di contrarre e interruzione di relazioni in essere) e ipotesi di abuso di sfruttamento (soprattutto nei rapporti tra fornitore e grande distribuzione organizzata)<sup>17</sup>.

---

(15) R. Natoli, L'abuso di dipendenza economica, estratto al volume Trattato dei contratti, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 378-37

(16) G. Colangelo, L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti - Un'analisi economica e comparata, Giappichelli, Torino, 2004, pag. 114

(17) P. Fabbio Atti del convegno "L'abuso di dipendenza economica", Milano, 2023

Mentre i primi tre tipi di dipendenza economica derivano da un potere oggettivo di mercato che prescinde da specifici rapporti intercorsi tra le imprese, nell'ultimo tipo la posizione di forza di un'impresa è relativa ad un solo soggetto (la controparte contrattuale) perché deriva dallo specifico rapporto commerciale.

Una parte minoritaria della dottrina ha ravvisato in quest'ultimo tipo di dipendenza economica un'esigenza di protezione sociale delle piccole imprese attuata attraverso la salvaguardia della relazione commerciale in favore delle imprese dipendenti, mentre la dottrina dominante e la giurisprudenza hanno sostenuto che la tutela da accordare all'impresa dipendente a causa di relazioni commerciali non può consistere nel prolungamento a tempo indefinito del contratto, ma va limitata ad un periodo di protezione transitorio.

E' evidente, infine, che lo stato di dipendenza economica debba essere una condizione creata dall'impresa forte e non sia il risultato di una libera iniziativa dell'impresa debole, la quale abbia scelto autonomamente il partner contrattuale rinunciando *ab initio* ad eventuali possibili alternative offerte dal mercato.

Il confronto con l'esperienza italiana evidenzia la differente prospettiva nella quale il legislatore tedesco ha inquadrato l'istituto dell'abuso di dipendenza economica rispetto a quella italiana, benché il nostro legislatore nei lavori preparatori abbia fatto esplicito riferimento proprio al § 20 GWB. Senza contare l'inserimento della disciplina in esame in una normativa generale (la Legge Antitrust tedesca) e non di settore, come avvenuto in Italia.

Per comprendere le differenze interpretative tra l'ordinamento italiano e quello tedesco, bisogna guardare al dibattito acceso in Germania a seguito dell'entrata in vigore della riforma del 1973 introduttiva del concetto di dipendenza economica. La maggioranza della dottrina tedesca, infatti, riteneva che la nuova norma di cui al § 20 *GWB* fosse in perfetta sintonia con l'intera disciplina antitrust e che il riferimento al concetto di dipendenza economica servisse esclusivamente ad estenderne l'ambito di applicazione a situazioni che non rientrassero nel novero delle ipotesi di posizione dominante. L'obiettivo principale della riforma era dunque quello di adeguare la disciplina antimonopolistica alle nuove modalità di funzionamento del mercato. E tale tesi è stata avallata anche dalla giurisprudenza tedesca.

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul divieto di abuso di dipendenza economica si è svolto in Germania su un piano completamente diverso rispetto all'Italia in quanto, la discussione ha riguardato la rilevanza ora del sistema concorrenziale, ora della tutela degli interessi individuali, senza

toccare mai il problema dell'estensione della disciplina a tutti i rapporti contrattuali tra imprese, o soltanto ad alcuni di essi, mentre in Italia, solo in un secondo momento è stata considerata pacifica l'applicabilità del divieto a tutte le imprese per un'adeguata la tutela del contraente debole<sup>18</sup>.

## FRANCIA

Il principale riferimento dell'abuso di dipendenza economica nell'ordinamento francese è l'art. L. 420-2 del Codice di Commercio, che vieta *“poiché può pregiudicare il funzionamento o la struttura della concorrenza, lo sfruttamento abusivo da parte di una società ovvero un gruppo di imprese dello stato di dipendenza economica in cui si trova nei confronti di essa un'impresa cliente o fornitrice”*.

Nato inizialmente per contrastare alcune pratiche di vendita al dettaglio, l'abuso di dipendenza economica stenta ad essere riconosciuto dai tribunali francesi date le sue condizioni applicative molto stringenti, in particolare legate alla qualificazione dello stato di dipendenza e all'impatto che l'abuso deve avere sul mercato. Per l'applicazione del divieto è infatti richiesto il soddisfacimento di tre condizioni cumulative: a) una situazione di dipendenza economica, b) un abuso di tale dipendenza e c) un attacco al funzionamento o alla struttura della concorrenza.

Nei rari casi in cui la norma ha trovato applicazione, la giurisprudenza ha individuato alcuni elementi identificativi della dipendenza economica, compresenti e contestuali:

- l'importanza dell'impresa forte in relazione al giro d'affari di quella debole;
- la notorietà della marca dell'impresa forte;
- la quota di mercato dell'impresa forte;
- la presenza di investimenti specifici necessari a soddisfare la richiesta dell'impresa forte;
- l'impossibilità per l'impresa debole di procurarsi altri fornitori di prodotti equivalenti.

Quest'ultima condizione, benché cancellata dall'articolo L.420-2 del Codice di Commercio dalla Legge NRE n. 2001-420, continua ad essere richiesta sia dalla Corte di Cassazione che dall'Autorità Garante della Concorrenza, per le quali l'accertamento di soluzioni alternative sul mercato per l'impresa debole rimane un requisito determinante per stabilire l'esistenza dello stato di dipendenza economica<sup>19</sup>.

---

(18) R. Marsico, L'abuso di dipendenza economica nel sistema italiano e tedesco, su [www.Pilloledidiritto.blogspot.com](http://www.Pilloledidiritto.blogspot.com), 2011

(19) Articolo L'abuso di dipendenza economica: definizione e regime giuridico su [www.Exprime-Avocat.fr](http://www.Exprime-Avocat.fr), 2022

Secondo una parte della dottrina, l'eliminazione di ogni riferimento alla presenza di soluzioni alternative nella novella del 2001 rivelerebbe un'inversione dell'onere della prova in sede processuale nel senso che mentre prima della riforma era l'attore a dover dimostrare di non avere soluzioni equivalenti, dopo la riforma spetta al convenuto dimostrare che l'impresa debole aveva soluzioni equivalenti.

I giudici transalpini, condividendo le conclusioni cui sono giunti i loro colleghi tedeschi, hanno subordinato l'assenza di soluzioni alternative al requisito oggettivo della sufficienza (presenza sul mercato di più fornitori degli stessi prodotti o servizi) e a quello soggettivo dell'accettabilità (eventuale pregiudizio per la capacità competitiva della singola impresa), negando la tutela all'impresa debole che si sia posta essa stessa in uno stato di dipendenza economica scegliendo deliberatamente un partner molto importante, o addirittura esclusivo, pur avendo a disposizione delle alternative.

Come detto, per l'ordinamento francese l'abuso deve essere tale da danneggiare il funzionamento o la struttura del mercato. La prova di questo criterio si è dimostrata difficile e anche l'elevata percentuale di vendite di prodotti non è stata considerata un argomento sufficiente per caratterizzare l'impatto sul funzionamento o sulla struttura della concorrenza.

Tuttavia, con una decisione del 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza sembra aver cambiato posizione indicando che l'effetto dell'abuso sul funzionamento o sulla struttura della concorrenza potrebbe essere "potenziale", nel senso che può riguardare solo una parte del mercato e non il mercato nel suo complesso<sup>20</sup>.

## **BELGIO**

In **Belgio** il divieto di abuso di dipendenza economica è stato introdotto con il Regio Decreto del 31 luglio 2020, che ha modificato i libri I e IV del Codice di Diritto Economico. La disposizione vieta alle imprese di abusare della dipendenza economica di altre imprese qualora ciò rischi di compromettere la concorrenza nel mercato o in una sua parte sostanziale.

In particolare, sono necessari tre criteri cumulativi:

- l'esistenza di una situazione di dipendenza economica tra due imprese;
- un suo abuso;

---

(20) Articolo sull'abuso di dipendenza economica: definizione e regime giuridico su [www.Exprime-Avocat.fr](http://www.Exprime-Avocat.fr), 2022

- un effetto sulla concorrenza nel mercato o in una sua parte sostanziale.

Il primo criterio (esistenza di una situazione di dipendenza economica) dipende da due elementi. In primis, l'assenza di un'alternativa equivalente e disponibile in tempi, condizioni e costi accettabili. In secondo luogo, la possibilità che un'impresa imponga termini o condizioni che non potrebbero essere ottenuti in circostanze di mercato normali.

I lavori preparatori hanno previsto diversi fattori da prendere in considerazione, quali il potere di mercato relativo dell'impresa forte (considerato cioè in rapporto all'impresa vittima dell'abuso e non assoluto come nel caso di abuso di posizione dominante), le quote detenute dall'impresa forte nel fatturato dell'impresa economicamente dipendente, il know-how dell'impresa forte, l'accesso alle risorse o alle infrastrutture essenziali e la volontarietà o meno della scelta di porsi in una situazione di dipendenza economica.

Per quanto riguarda il secondo criterio (abusività della condotta), la normativa prevede un elenco non esaustivo di pratiche (ad esempio, rifiuto di trattare, imposizione di condizioni commerciali sleali, limitazione della produzione, della distribuzione o dello sviluppo tecnico e applicazione di condizioni dissimili a transazioni equivalenti) molto simili a quelle di cui all'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Ciò consentirebbe all'ABC (Autorità Belga Garante della Concorrenza) di utilizzare la giurisprudenza in materia di posizione dominante come riferimento per valutare l'esistenza di un eventuale abuso di dipendenza economica.

Sebbene i lavori preparatori abbiano fornito alcune indicazioni circa l'interpretazione dei tre presupposti, la norma introduttiva del divieto di abuso di dipendenza economica rimane piuttosto vaga su alcuni aspetti essenziali del divieto, lasciando alla giurisprudenza il compito di interpretarla.

Ebbene, fino ad oggi, la giurisprudenza belga non è apparsa univoca nella valutazione di tutti gli elementi costitutivi del divieto: se da un lato è diventato più facile determinare cosa possa costituire un abuso (ad esempio, un improvviso rifiuto di fornire beni o servizi) e sono stati apportati alcuni chiarimenti alla nozione di dipendenza economica (ad esempio, laddove non vi siano ragionevoli equivalenti alternative), dall'altro il contributo della giurisprudenza è stato meno apprezzabile per quanto riguarda la terza condizione di applicazione, vale a dire l'effetto sulla concorrenza nel mercato belga, che non può essere sottovalutata in quanto si tratta di una condizione autonoma che deve essere soddisfatta cumulativamente alle altre due affinché la disposizione trovi applicazione. L'interpretazione, fino ad oggi divergente, poco chiara e talvolta incompleta, da parte

dei tribunali sta ingenerando nelle imprese molti dubbi ancora senza risposta e provocando incertezza sui comportamenti commerciali da tenere per non violare tale divieto<sup>21</sup>.

## NATURA DELL'ISTITUTO

Una certa farraginosità ed imprecisione tecnico-linguistica dell'art. 9 dovuta al peculiare iter legislativo della norma, che ha portato alla sua non inclusione nella disciplina antitrust cui era inizialmente destinata sul modello tedesco e francese, hanno dato vita ad un ampio dibattito in dottrina circa la natura del divieto di abuso di dipendenza economica.

Una prima questione riguarda la classificazione dell'istituto tra le norme del diritto civile (disciplina dei contratti) ovvero tra le norme del diritto della concorrenza (disciplina antitrust). Mentre negli ordinamenti tedesco e francese esso è inequivocabilmente collocato all'interno della normativa antitrust, in Italia si è aperto un confronto tra chi attribuisce al divieto natura civilistica, per cui esso sarebbe riconducibile al principio dell'abuso di diritto (secondo alcuni) o a quello della buona fede contrattuale (secondo altri), e chi gli riconosce una natura pro-concorrenziale (concetto di posizione dominante relativa).

Le principali argomentazioni di chi sostiene l'estraneità dell'art. 9 alla normativa antitrust si fondano sui seguenti aspetti:

- Il dato letterale. Con la novella del 2001 il legislatore ha espressamente distinto l'ipotesi in cui l'abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza da quella in cui non ne abbia, per cui l'abuso di potere contrattuale da parte dell'impresa forte sussiste anche se esso non implica un'alterazione del meccanismo concorrenziale<sup>22</sup>;
- Finalità della norma. Mentre le norme antitrust si prefiggono di impedire che un imprenditore possa eliminare o ridurre la concorrenza esistente sul mercato, danneggiando la pluralità dei consumatori, il divieto di abuso di dipendenza economica vuole impedire che un imprenditore, abusando della propria posizione di vantaggio relazionale, agisca in danno di un altro, imponendo unilateralmente condizioni contrattuali gravose<sup>23</sup>;

---

(21) Articolo sull'abuso della dipendenza economica in Belgio - stato di avanzamento su [www.cms-lawnow.com/fr](http://www.cms-lawnow.com/fr), 2022

(22) M. Mageri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Giuffrè, Milano, 2003, pp.141 e segg.

(23) P. Fattori, Abuso di dipendenza economica: i rapporti con l'abuso di posizione dominante in atti del convegno "La nuova disciplina della subfornitura nelle attività produttive", 1998



- Concetto di monopolio. Il presupposto dell'art. 9 non è il concetto classico di monopolio (forma di mercato caratterizzata dalla presenza di un unico produttore di un bene o servizio), ma il c.d. monopolio relazionale, che definisce semplicemente una relazione intersoggettiva tra imprenditori. Far coincidere il monopolio relazionale con quello classico comporterebbe che il semplice incontro tra due imprenditori costituisca un micro-mercato nel quale un micro-monopolista (l'imprenditore forte) commette l'abuso di dipendenza economica<sup>24</sup>;
- Stato di dipendenza economica e concorrenza. Non sempre ad uno stato di dipendenza economica corrisponde un'alterazione della concorrenza, come accade quando esso derivi da inefficienze imputabili all'impresa debole o sia connaturato ad alcuni contratti strutturalmente caratterizzati da una sproporzione del potere contrattuale delle parti (ad esempio, contratti di agenzia, di fornitura merci in esclusiva, di franchising)<sup>25</sup>;
- Analogie. Anche il divieto di atti di concorrenza sleale (art. 2598 cod. civ.) è una norma civilistica che si applica ad alcune condotte, come ad esempio il boicottaggio, che possono configurare un illecito anticoncorrenziale se in grado di impedire, restringere o falsare il libero gioco della concorrenza, e quindi rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina antitrust<sup>26</sup>. Anche le norme civilistiche a tutela del consumatore pongono dei limiti all'autonomia negoziale nell'interesse della parte debole del contratto.

L'opinione di chi invece sostiene che l'istituto dell'abuso di dipendenza economica vada inquadrato tra le norme del diritto della concorrenza è fondata principalmente sulle seguenti argomentazioni:

- Il dato letterale. La circostanza che la novella del 2001 attribuisca alla competenza dell'A.G.C.M. solo alcuni casi di abuso di dipendenza economica non serve ad escludere la natura concorrenziale della norma, ma si giustifica con il razionale impiego delle risorse giuridiche, che suggerisce di riservare alla competenza dell'A.G.C.M. solo gli abusi che abbiano un maggior impatto sulla concorrenza e il mercato;
- Il monopolio relativo. Come l'impresa monopolista è in grado di imporre al mercato le proprie condizioni, così l'impresa in posizione di dominio relativo riesce ad imporre condizioni peggiorative al proprio partner. Quindi l'art. 9 si applica tutte le volte in cui una

---

(24) (25) (26) F. De Gennaro, Note critiche sui rapporti tra i divieti di abuso di dipendenza economica e di abuso di posizione dominante, pp. 18 e segg.

impresa trae beneficio dalla propria posizione di vantaggio nella relazione commerciale, ma non può essere accusata di anticoncorrenzialità perché il suo vantaggio non si riflette sul mercato rilevante<sup>27</sup>;

- Stato di dipendenza economica e concorrenza. Anche l'abuso di dipendenza economica tende a minare il gioco della concorrenza in quanto è il risultato di imperfezioni e inefficienze del mercato, incapace di offrire alternative valide che consentano all'impresa debole di sottrarsi alla prevaricazione di quella forte<sup>28</sup>;
- Rapporto tra diritto dei contratti e della concorrenza. Il dibattito sulla natura dell'istituto si fonda sulla premessa che diritto dei contratti e diritto della concorrenza operino su piani tra loro indipendenti. L'esperienza dimostra invece l'esistenza di una reciproca interdipendenza in quanto il mercato nel suo complesso va visto come un insieme di contratti: non c'è mercato senza scambi contrattuali. Pertanto il funzionamento del mercato è regolato dal diritto della concorrenza, ma anche il diritto dei contratti incide sulla sua struttura<sup>29</sup>.

Collegata al dibattito sulla natura civilistica o concorrenziale dell'art. 9 è la disputa sul rapporto tra abuso di dipendenza economica (art. 9 Legge 192/1998) e abuso di posizione dominante (art. 3 Legge 287/1990).

Storicamente, il primo è nato nel solco del secondo in quanto entrambi si fondano sulla stessa idea che sia opportuno limitare il potere di mercato delle imprese in posizione dominante nei confronti di concorrenti e fornitori. In particolare, la richiamata novella del 1973 al *GWB* tedesco (vedi pag. 11) introduce la distinzione tra posizione dominante assoluta e relativa, quest'ultima presente quando un'impresa, pur soggetta alla pressione concorrenziale nel mercato, acquisisca nei rapporti con i fornitori un potere contrattuale tale da incidere sulla libertà di scelta della controparte<sup>30</sup>.

Secondo alcuni, le due fattispecie sarebbero sostanzialmente sovrapponibili con la sola differenza che la prima è determinata di solito da situazioni contingenti e transitorie, mentre la

---

(27) L. Delli Priscoli, Abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti con la disciplina e clausole abusive e con la legge antitrust in *Giur. Comm.*, 1999, pag.838

(28) A. Mazziotti Di Celso, Art. 9 - Abuso di dipendenza economica in *AA.VV.*, La subfornitura, Milano, 1999, pag. 240

(29) M. Barcellona, Diritto, sistema e senso – Lineamenti di una teoria, Giappichelli, Torino, 1996 pp.359 e segg. e G. Vettori, Contratto e concorrenza, in *Concorrenza e mercato. Le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, Milano, 2005, pag. 39

(30) R. Natoli, L'abuso di dipendenza economica, estratto al volume *Trattato dei contratti*, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 378-379

seconda è provocata da un vizio strutturale del mercato, destinato a permanere nel tempo<sup>31</sup>. Inoltre, i comportamenti concretamente vietati dalle due disposizioni sarebbero gli stessi: il rifiuto di vendere e di comprare e l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali equivalgono a impedire o limitare la produzione e gli sbocchi o gli accessi al mercato. Infine, se è vero che non ogni situazione di dipendenza economica implica una posizione dominante sul mercato, l'esistenza di quest'ultima fa presumere che la controparte rispetto all'impresa dominante sia vittima di abuso<sup>32</sup>.

Secondo altri, le due fattispecie non hanno punti in comune e muoverebbero da presupposti diversi: nella prima l'abuso è commesso da un'impresa che, a prescindere dalla posizione nel mercato, si trova in uno stato di predominanza economica rispetto alla controparte, mentre nella seconda l'abuso è commesso da un'impresa che detiene una posizione dominante nel mercato di riferimento<sup>33</sup>.

La questione circa la natura civilistica o concorrenziale del divieto di abuso di cui all'art. 9 va probabilmente impostata distinguendo gli abusi di dipendenza economica che rilevano per la concorrenza e il mercato in quanto danno vita ad abusi di posizione dominante da quelli che hanno rilevanza esclusivamente nel rapporto contrattuale tra impresa dominante e impresa dipendente. Ritenere, al contrario, che ogni abuso di dipendenza economica abbia comunque rilevanza per la tutela della concorrenza, rischia di attribuire eccessiva importanza anche a condotte che esauriscono i loro effetti dannosi all'interno del rapporto contrattuale, senza alcuna conseguenza esterna.

A questa conclusione arriva chi individua la *ratio* giustificatrice del divieto nella necessità di salvaguardare gli investimenti specifici effettuati dall'impresa debole per eseguire al meglio il programma contrattuale, per cui l'art. 9 contiene una regola generale che assicura all'impresa debole un diritto alla stabilità della relazione commerciale per il tempo necessario a recuperare gli investimenti specifici<sup>34</sup>.

Un altro aspetto della disputa circa la natura civilistica o concorrenziale dell'istituto riguarda l'organo chiamato a giudicare e sanzionare le ipotesi di abuso di dipendenza economica.

---

(31) F. Prosperi, *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002 pag. 277

(32) M.S. Spolidoro, *Riflessioni critiche sul rapporto tra l'abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica* in *Rivista di diritto industriale*, 1999, pag. 205

(33) P. Fattori, *Abuso di dipendenza economica: i rapporti con l'abuso di posizione rilevante* in atti del convegno "La nuova disciplina della subfornitura nelle attività produttive", 1998

(34) R. Natoli, *L'abuso di dipendenza economica*, estratto al volume *Trattato dei contratti*, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 380

Da parte di alcuni era stata criticata la scelta iniziale del legislatore di attribuire tale competenza al giudice ordinario perché ritenuto culturalmente e strutturalmente meno adatto ad occuparsi di abusi di impresa rispetto all'A.G.C.M., autorità amministrativa con competenza specifica in materia e poteri istruttori e sanzionatori più penetranti. In altri termini, era stato un errore sottrarre all'Antitrust le questioni relative all'applicazione dell'art. 9 perché c'era un diffuso timore che il giudice ordinario non disponesse di adeguate competenze in materia economica<sup>35</sup>. Inoltre, a differenza del giudice ordinario, l'A.G.C.M., dopo l'attivazione su impulso di parte, procede autonomamente nell'istruttoria, sollevando la parte attrice da un'attività probatoria che risulta spesso complessa.

La novella del 2001 è venuta incontro a tali osservazioni prevedendo, attraverso il nuovo comma 3 bis, la competenza dell'Antitrust per quelle situazioni di abuso di dipendenza economica che per la loro rilevanza possano minacciare la concorrenza nel mercato. Quindi il giudice ordinario potrà essere sempre chiamato a giudicare ai sensi dell'art. 9, mentre l'A.G.C.M. si attiverà solo se l'abuso di dipendenza economica abbia particolare rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato.

Limitando l'intervento dell'Autorità alle sole fattispecie di maggior allarme anticoncorrenziale, il legislatore ha evitato di paralizzarne l'attività, finendo per dare ragione sia ai sostenitori della natura concorrenziale (previsione del possibile intervento dell'Antitrust) che ai fautori della natura civilistica dell'istituto (non tutti gli abusi di dipendenza economica hanno rilevanza per la tutela della concorrenza).

In effetti, sembra improprio sostenere la natura civilistica o concorrenziale dell'istituto sulla base dell'organo deputato a sanzionare l'abuso perché obiettivo della norma è la salvaguardia della concorrenza nel mercato mediante la tutela dell'imprenditore debole attraverso sia l'Antitrust che il giudice ordinario: la prima sarà chiamata in causa se la gravità della minaccia richiede l'intervento di forze altamente specializzate, mentre il secondo interverrà laddove la minaccia sia di minore entità e possa essere sventata senza il ricorso a risorse particolarmente qualificate<sup>36</sup>.

E' stato quindi il legislatore nella sua discrezionalità ad individuare, in un'ottica di economi-

---

(35) F. Macario, *Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata nella subfornitura* in *Equilibrio delle posizioni contrattuali e autonomia privata* a cura di L. Ferroni, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2002, pp.162 e segg.

(36) R. Natoli, *L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato*, Jovene, Napoli, 2004, pag. 22

cità delle risorse, l'organo ritenuto più idoneo a combattere le minacce anticoncorrenziali, evitando di ingolfare e paralizzare l'attività di un organo altamente specializzato come l'A.G.C.M.

In conclusione, la contrapposizione tra diritto dei contratti e diritto della concorrenza appare sterile se si considera che il mercato non è altro che un insieme di relazioni contrattuali e che l'abuso di dipendenza economica è frutto dell'incapacità del mercato di offrire all'impresa debole alternative valide per sottrarsi all'abuso. Attraverso la tutela dell'impresa dipendente, l'istituto intende vietare tutte quelle condotte unilaterali dell'impresa forte che, pur non occupando una posizione dominante, possa alterare il corretto funzionamento del mercato.

## **CONCORRENZA ORIZZONTALE E VERTICALE**

Le principali scuole di pensiero in materia antitrust si sono occupate della concorrenza c.d. orizzontale tra imprese. Infatti, generalmente, le relazioni verticali tra imprese collocate in diversi stadi della stessa filiera produttiva vengono concepite in chiave collaborativa, mentre la concorrenza c.d. verticale viene trascurata o minimizzata, mettendo in ombra una tensione competitiva che a volte risulta ben più intensa della concorrenza orizzontale.

Molti studi settoriali hanno dimostrato che la conquista di posizioni dominanti all'interno della filiera rappresenta un elemento importante nelle strategie delle imprese, a volte di maggior rilievo che non la conquista di posizioni nell'ambito dello stesso mercato orizzontale.

Tra le motivazioni che spingono le imprese alla concorrenza verticale c'è l'esigenza di crescita quando la crescita orizzontale si presenta impraticabile perché la domanda è stagnante o perché i concorrenti sono particolarmente agguerriti, o perché l'ingresso in altri mercati geografici si rivela proibitivo per la mancanza di canali distributivi, alti costi di trasporto, ecc. Le imprese tendono a crescere nell'ambito della propria filiera anche perché di essa hanno un minore gap informativo e ne conoscono in modo assai approfondito le dinamiche.

In tempi più recenti si assiste tuttavia ad una crescente preoccupazione per le asimmetrie di potere nelle relazioni verticali tra imprese che possono generare abusi di dipendenza economica e proprio alla maggiore sensibilità verso questa problematica si deve l'introduzione o l'implementazione di specifiche regole negli ordinamenti di alcuni Paesi europei (Austria, Belgio, Germania) e non (Giappone, Corea, Taiwan).

Ciò nonostante, si può dire che il divieto di abuso di dipendenza economica rimane un mondo ancora da esplorare, *terra incognita* nel panorama accademico antitrust. Manca inoltre un approccio

organico al problema a livello mondiale, come invece avvenuto per l'abuso di posizione dominante, con il rischio di incoerenza nell'applicazione delle relative norme tra le diverse giurisdizioni nazionali.

Per una piena comprensione del fenomeno occorre un cambio di prospettiva dal concetto di "potere di mercato sostanziale" (*power-to* inteso come capacità di un attore di ottenere risultati), al quale si ispira la normativa antitrust (dallo *Sherman Act* americano al diritto comunitario), a quello di "potere di mercato relativo" (*power-over* inteso come capacità di controllare o influenzare la condotta di altri attori), che si esprime nelle relazioni verticali tra imprese. In altri termini, bisogna considerare l'aspetto relazionale del potere.

Finora il diritto della concorrenza si è occupato principalmente di limitare il potere assoluto dell'impresa dominante esercitato nei confronti di rivali operanti nello stesso mercato orizzontale, senza considerare che le dinamiche concorrenziali possono manifestarsi anche nelle relazioni verticali tra imprese.

All'obiezione che difficilmente la concorrenza verticale tra imprese può influire negativamente sul benessere del consumatore, fine ultimo della normativa antitrust, è possibile replicare che tra le finalità della libera concorrenza vi sono anche altri valori sociali quali equità razziale, sostenibilità, uguaglianza di genere, benessere animale, ecc. che possono essere minacciati dagli abusi di dipendenza economica.

E' bene precisare che la disparità di potere contrattuale tra le parti di un rapporto è di per sé fatto del tutto naturale nelle dinamiche del processo concorrenziale. Essa diventa rilevante ai fini della disciplina antitrust solo quando il suo impatto travalica i confini della libera contrattazione per incidere, o rischiare di incidere, sui meccanismi dell'intero mercato. Qualche autore ha usato il termine "potere situazionale" per indicare quello esercitato dall'impresa forte che approfitta opportunisticamente della temporanea dipendenza della controparte per ottenere condizioni ad essa più favorevoli nello specifico contratto e il termine "potere strutturale" per indicare quello non transitorio esercitato dall'impresa dominante nei confronti dei concorrenti, prima e al di fuori della singola relazione contrattuale. Dei due tipi di poteri, solo il secondo avrebbe rilevanza per il diritto antitrust, mentre il primo resterebbe nell'ambito della regolamentazione civilistica del contratto.

Chiarito che le minacce per la concorrenza possono manifestarsi sia nel mercato orizzontale che nelle relazioni verticali tra imprese, anche gli abusi possono differenziarsi tra orizzontali e verticali. I primi sono perpetrati dall'impresa dominante nei confronti dei concorrenti al fine di estrometterli dal mercato (effetto escludente) o di impedirne l'ingresso (effetto preclusivo). I secondi

sono perpetrati dall'impresa forte nei confronti dei clienti verticalmente correlati (effetto di sfruttamento).

Secondo l'approccio ortodosso, fondato sulla convinzione che la concorrenza sia riferita solo a imprese che operano allo stesso livello nel mercato orizzontale, l'abuso verticale è sempre preceduto dall'abuso orizzontale secondo una concezione che potremmo definire "lineare" del danno competitivo: l'esclusione o la preclusione dei concorrenti portano al successivo sfruttamento dei clienti verticalmente correlati, e non viceversa.

Al contrario, se si presta attenzione all'aspetto relazionale del potere, è possibile individuare un meccanismo "circolare" del danno competitivo in cui l'impresa forte utilizza il potere contrattuale sulle altre per aumentare i propri profitti, che vengono utilizzati per alimentare e rafforzare la sua influenza. In altri termini, l'abuso verticale alimenta il potere di mercato relativo dell'impresa con un meccanismo auto-rafforzante della capacità di commettere altri abusi verticali. In questo caso, l'effetto di sfruttamento dei clienti verticalmente correlati può avvenire anche senza un preventivo effetto escludente o preclusivo nei confronti dei rivali, in presenza di concorrenza nel mercato orizzontale.

In merito all'opportunità di ricondurre l'abuso di dipendenza economica nell'ambito del diritto della concorrenza, si possono configurare due opzioni:

- Utilizzare il quadro normativo esistente, sul presupposto che il potere di mercato verticale sia equivalente alla posizione dominante in quanto anche l'impresa forte domina, non il mercato orizzontale, ma i clienti economicamente dipendenti. Un esempio concreto è rappresentato dalle regole del diritto della concorrenza che vietano come abuso di posizione dominante l'imposizione di prezzi o condizioni iniqui, tipica forma di abuso di dipendenza economica;
- Introdurre una disposizione di legge ad hoc per l'abuso di dipendenza economica parallelamente alle norme sulla posizione dominante.

In entrambe le ipotesi, affinché l'impresa da cui i clienti dipendono verticalmente sia destinataria delle norme antitrust è necessario che essa abbia anche il requisito della posizione dominante nel mercato orizzontale, altrimenti si rischia di applicare la disciplina sulla concorrenza a conflitti minori, gestibili nell'alveo contrattuale e senza alcuna rilevanza per il mercato<sup>37</sup>.

---

(37) Sangyun Lee, Tesi su Abuso di dipendenza economica nel diritto della concorrenza da una prospettiva comparata e atti del convegno "L'abuso di dipendenza economica", Milano, 2023

## CAPITOLO II

### AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO: TESI ESTENSIVA VS. TESI RESTRITTIVA

La peculiare formulazione dell'art. 9 ha favorito la nascita di una disputa circa l'ambito di applicazione della norma in esso contenuta la quale, pur essendo collocata all'interno di una legge che disciplina un preciso fenomeno (il contratto di subfornitura), ha un tenore letterale tale da ritenere che possa applicarsi a qualsiasi rapporto commerciale tra imprese.

Dopo aver passato sommariamente in rassegna nel Capitolo I le principali argomentazioni a sostegno delle due correnti di pensiero (applicazione estensiva o restrittiva della norma), si ritiene utile in questa sede approfondirne alcuni aspetti.

Una parte minoritaria della dottrina circoscrive l'applicazione del divieto di abuso di posizione dominante ai soli contratti di subfornitura. Le principali motivazioni a favore di tale tesi sono di natura sistematica.

Si evidenzia infatti che la norma, dopo alterne vicende, è stata collocata all'interno di una legge speciale che disciplina la subfornitura nelle attività produttive e, pertanto, va applicata solo alle parti di questo specifico contratto: committente e fornitore (quest'ultimo termine è utilizzato dal legislatore come sinonimo di "subfornitore").

Premesso che il dato letterale è elemento debole per individuare la portata applicativa di una norma, come quella in esame, viziata da imprecisione linguistica e tecnica<sup>38</sup>, i sostenitori della tesi restrittiva hanno rilevato che l'utilizzo del termine generico "impresa cliente" in luogo di "committente", lungi dal giustificare un'applicazione estensiva dell'art. 9, farebbe riferimento alla circostanza, da non escludersi a priori, che a trovarsi in una situazione di dipendenza economica non sia il subfornitore, bensì il committente (c.d. dipendenza economica bilaterale), come nel caso in cui l'attività di quest'ultimo sia paralizzata dall'improvvisa cessazione delle forniture necessarie per il suo ciclo produttivo<sup>39</sup>.

---

(38) R. Natoli, *L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato*, Jovene, Napoli, 2004, pag. 94 e U. Perfetti, *L'ingiustizia del contratto*, Giuffrè, Milano, 2005, pag. 142

(39) L. Delli Priscoli, *Abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti con la disciplina e clausole abusive e con la legge antitrust*, *Giur. comm.*, 1998, pag. 824



Elementi utili a favore della tesi restrittiva sarebbero ricavabili anche dai lavori preparatori, nei quali si evidenzia la necessità di un intervento legislativo teso a regolamentare i rapporti contrattuali di subfornitura attraverso l'introduzione della figura dell'abuso di dipendenza economica come specifica fattispecie in grado di garantire una maggiore equità nei rapporti tra committente e subfornitore<sup>40</sup>.

Inoltre, sul presupposto di una presunta analogia tra l'art. 9 e la disciplina consumeristica in quanto entrambi pongono limiti all'autonomia privata del contraente forte a protezione di quello debole, si è rilevato che un'applicazione estensiva del divieto di abuso di dipendenza economica finirebbe per garantire a tutte le imprese in situazione contrattuale di debolezza una tutela irragionevolmente più ampia di quella prevista per i consumatori, altra tipologia di contraente per definizione debole, delineando profili di dubbia costituzionalità ai sensi dell'art. 3 Cost.<sup>41</sup> Infatti, mentre l'art. 9 sancisce la nullità delle clausole abusive, la disciplina dei consumatori riconosce la validità delle clausole vessatorie che siano state oggetto di negoziazione.

In realtà, la particolare formulazione della norma italiana rispecchia letteralmente la norma francese. Ma mentre quest'ultima è espressamente inserita nella parte del diritto antitrust che proibisce l'abuso di posizione dominante ed ha quindi una portata più ampia, la norma italiana è confinata nella disciplina della subfornitura, anziché essere inserita nella normativa generale sulla concorrenza come in Francia e Germania.

A favore dell'applicazione estensiva del divieto anche oltre i rapporti di subfornitura a tutti i contratti stipulati tra imprese in una situazione di dipendenza economica si è schierata la quasi totalità della dottrina, argomentando innanzi tutto sull'impiego da parte del legislatore del termine "cliente" anziché "committente" nel testo dell'art. 9 e sull'assenza del termine "subfornitura"<sup>42</sup>.

Inoltre, se è vero che il contratto di subfornitura sia uno dei contesti in cui più frequentemente si verificano casi di abuso di dipendenza economica, è pur vero che questi ultimi sono riscontrabili anche in altre forme di rapporti verticali tra imprese (per es. contratti di distribuzione, franchising, ecc.) ai quali, pertanto, la norma può applicarsi in via analogica in quanto attuativa di principi generali dell'ordinamento<sup>43</sup>.

---

(40) (41) R. Rinaldi e F.R. Turitto, L'abuso di dipendenza economica in P. Sposato - M. Coccia (a cura di), La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n.192 del 1998, Giappichelli, Torino, 1999, pag. 124

(42) G. Ceridono, Art. 9 Legge 18 giugno 1998 n.192, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2000, pp. 430-431 e M. Maugeri, Subfornitura e abuso di dipendenza economica, Giappichelli, Torino, 2022, pag. 64

(43) M. Libertini, La responsabilità per abuso di dipendenza economica: la fattispecie, in Contratto e impresa, 2013, pag. 2

Anche il criterio sistematico a sostegno della tesi restrittiva non è considerato decisivo in quanto i pubblicisti sono concordi nel ritenere che né la collocazione, né il titolo di un provvedimento legislativo siano vincolanti nell'interpretazione di una disposizione normativa<sup>44</sup>. Ne è una conferma la Legge 57/2001 che ha inserito il comma 3 bis all'art. 9, la quale è intitolata "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati".

Di scarsa rilevanza sarebbe poi il riferimento alle valutazioni fatte durante i lavori preparatori in quanto la volontà di dirottare il divieto all'interno della legge speciale sulla subfornitura è emerso solo dopo il parere dell'A.G.C.M., mentre prima sarebbe stata chiara la volontà di inserire la norma all'interno della disciplina antitrust. In ogni caso, il rinvio ai lavori preparatori può valere al più quale mero indizio della volontà del legislatore per rafforzare un'interpretazione restrittiva o estensiva, ma mai per fondarla<sup>45</sup>.

Che la norma contenuta nell'art. 9 sia da considerarsi una clausola generale di abuso di potere contrattuale applicabile a tutti i rapporti di integrazione verticale tra imprese caratterizzati da investimenti specifici e alti costi di riconversione troverebbe conferma nella circostanza che gli ordinamenti tedesco e francese non hanno circoscritto il divieto ai soli rapporti di subfornitura e nel fatto che la novella del 2001, come abbiamo visto, configura l'ipotesi in cui un abuso di dipendenza economica possa essere rilevante per la concorrenza ed il mercato tanto da legittimare l'intervento dell'A.G.C.M.

Circa la presunta asimmetria di tutela tra impresa debole e consumatore che verrebbe a crearsi in caso di applicazione estensiva del divieto, è stato osservato innanzi tutto che tale asimmetria permanerebbe anche se l'art. 9 si applicasse ai soli contratti di subfornitura<sup>46</sup>. Inoltre, tra la disciplina consumeristica e il divieto di abuso di dipendenza economica esisterebbe una differenza sostanziale: mentre la prima mira a bilanciare l'asimmetria informativa rispetto al professionista che impedisce al consumatore di effettuare scelte libere e consapevoli<sup>47</sup>, il secondo non ha niente a che vedere con lo stato di asimmetria informativa della parte debole del contratto, trattandosi di rapporti tra operatori economici professionali (imprese) che si presume siano in grado di valutare adeguatamente i propri interessi, e mira ad impedire che l'impresa dominante si approfitti dell'impresa debole<sup>48</sup>.

---

(44) (45) (48) R. Natoli, L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato, Jovene, Napoli, 2004, pagg. 79, 81 e 90

(46) M. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 134

(47) L. Delli Priscoli, Abuso di dipendenza economica e contratti di distribuzione, in Riv. dir. imp., 2003, pag. 565

Peraltro, secondo alcuni una presunta asimmetria di tutela tra consumatori e imprese deboli potrebbe anche non sorprendere dato che nella maggior parte dei casi i contratti stipulati dai consumatori, anche se eccessivamente squilibrati, difficilmente portano il consumatore stesso ad un tracollo finanziario, laddove una contrattazione economicamente squilibrata tra imprese ha una maggiore rilevanza per la vita delle stesse<sup>49</sup>.

Non è mancato chi, ritenendo che la dipendenza economica possa ravvisarsi in qualunque contratto di durata tra imprese, ha sostenuto che il divieto di cui all'art. 9 possa applicarsi non solo ai rapporti verticali tra operatori economici, ma a tutti quelli in cui ricorra il comportamento abusivo, a prescindere dal tipo di relazione che lo ha reso possibile<sup>50</sup>.

Tuttavia una tale generalizzazione della tesi estensiva appare eccessiva se si considera che quella contenuta nell'art. 9 è una clausola generale non a protezione del contraente debole, ma a tutela della concorrenza e del mercato e che pertanto il rapporto in grado di generare la dipendenza economica non può che essere verticale<sup>51</sup>. Al di fuori dei rapporti di integrazione verticale la dipendenza non sarà economica, ma di altra natura, e l'eventuale abuso sarà sanzionato alla luce di norme diverse dall'art. 9.

Altra questione dibattuta in dottrina riguarda la necessità o meno della presenza di un contratto. Se è vero che situazioni di dipendenza economica ricorrono con maggiore frequenza nelle relazioni tra imprese regolate da uno specifico contratto e che la presenza di un contratto è presupposta anche dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.24906 del 25/11/2011, la quale individua l'abuso di dipendenza economica nell'eccessivo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti, è altrettanto vero che tali situazioni possono verificarsi in ipotesi in cui tra le parti esista un rapporto commerciale consolidato nel tempo attraverso ordini di volta in volta effettuati ed eseguiti, al di fuori di qualsiasi regolamento contrattuale<sup>52</sup>.

Inoltre, si è sostenuto che la situazione di dipendenza economica possa avere origine anche da un rapporto commerciale allo stato meramente potenziale perché non ci sono elementi per ritenere la preesistenza di relazioni commerciali come presupposto per l'applicazione del divieto<sup>53</sup>. Anzi, l'art. 9 prevede tra le ipotesi di abuso il divieto di vendere e di comprare, che può manifestarsi anche nei

---

(49) G. Agrifoglio, L'abuso di dipendenza economica nelle prime applicazioni giurisprudenziali, in Eur. dir. priv., 2005, pag. 268

(50) M. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 136

(51) (53) V. Pinto, L'abuso di dipendenza economica "fuori dal contratto" tra diritto civile e diritto antitrust, in Riv. dir. civ., 2000, pp. 399 e 404-405

(52) P. Fabbio Interruzione delle relazioni commerciali in atto e abuso di dipendenza economica, in Riv. dir. comm., 2002, pp. 331-332

confronti di un'impresa nuova sul mercato o che non abbia mai intrattenuto rapporti con la controparte dominante. Pertanto, la dipendenza economica trae origine dai rapporti commerciali verticali tra imprese, siano essi attuali o potenziali<sup>54</sup>.

Tuttavia, per evitare il rischio di tutelare indiscriminatamente ogni impresa nuova entrante sul mercato creando un obbligo di contrarre a carico del committente, sembra opportuno limitarsi ad ampliare il concetto di relazione commerciale per ricomprendere quelle attività precontrattuali che, pur non essendo sfociate in un contratto, abbiano raggiunto uno spessore tale da ingenerare nel subfornitore un legittimo affidamento nell'inizio del rapporto commerciale.

Infine, sulla scorta del dato testuale dell'art. 9 dove recita che un'impresa è economicamente dipendente se l'altra *sia in grado di determinare* un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi, una parte minoritaria della dottrina ha sostenuto che il divieto non si applichi ai contratti squilibrati *ab origine* perché conseguenti alla fisiologica disparità di potere economico, che quasi sempre caratterizza le relazioni commerciali tra imprese<sup>55</sup>.

Alcuni autori ritengono che l'art. 9 non si applichi ai contratti con comunione di scopo, come i contratti di rete ex art. 3 D.L. 10/2/2009, da qualcuno definiti provocatoriamente "quarto contratto", nei quali per definizione non esisterebbe una parte debole da tutelare mediante riequilibrio dell'asimmetria<sup>56</sup>. Sebbene appaia obiettivamente difficile accostare i rapporti di subfornitura a questa tipologia di contratti, non si può tuttavia escludere a priori che anche al loro interno sia possibile individuare una parte debole vittima di abusi di dipendenza economica e in quanto tale meritevole di tutela ex art. 9<sup>57</sup>.

Se la dottrina si è schierata quasi unanimemente a favore della tesi espansiva, meno netti sono stati gli orientamenti della giurisprudenza. Dopo una iniziale prevalenza dell'orientamento restrittivo, secondo il quale l'applicazione al di fuori della subfornitura di un divieto che rappresenta una deroga di natura eccezionale alle libertà negoziale delle parti avrebbe avuto effetti dirompenti in materia di contratti, sono state le Sezioni Unite della Cassazione con la richiamata sentenza n.24906 del 25/11/2011 a dirimere la questione, affermando che la fattispecie configurata dall'art. 9 è di applicazione generale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di subfornitura.

---

(54) V. Pinto, L'abuso di dipendenza economica "fuori dal contratto" tra diritto civile e diritto antitrust, in Riv. dir. civ., 2000, pag. 405 e P. Fabbio, L'abuso di dipendenza economica, Giuffrè, Milano, 2007

(55) R. Natoli, L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato, Jovene, Napoli, 2004, pp. 111 e segg.

(56) A. Fici, Il contratto di franchising, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2012, pag. 231

(57) M. Maugeri, Subfornitura e abuso di dipendenza economica, Giappichelli, Torino, 2022 pp. 67 e segg.

Benché non siano mancate negli anni successivi isolate prese di posizione divergenti (si veda Cass., sez. III, 23/7/2014. n.16787), si può ritenere che abbia prevalso definitivamente la tesi estensiva, peraltro suffragata dalle Leggi 81/2017 (Job Act) e 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che hanno espressamente esteso l'applicabilità dell'art. 9 rispettivamente ai lavoratori autonomi/ professionisti e alle piattaforme digitali<sup>58</sup>.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: L'IMPRESA.**

Premesso che l'art. 9 individua l'ambito di applicazione soggettivo del divieto nei contraenti che siano "imprese", bisogna chiedersi a chi si riferisca il legislatore con tale termine e perché non abbia preferito usare quello di "imprenditore" ex art. 2082 cod. civ.

A differenza del Codice Civile, che utilizza il termine "impresa" per indicare l'attività e il termine "imprenditore" per indicare colui che svolge tale attività, la Legge sulla Subfornitura utilizza il termine "impresa" per indicare non l'attività, ma il soggetto economico sottostante, cioè l'imprenditore<sup>59</sup>.

La tesi più accreditata ritiene che l'art. 9 rinvii al concetto economico e funzionale di impresa definito dalla legislazione antitrust italiana e comunitaria come "*ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica*", senza alcuna distinzione tra imprese commerciali, artigianali e agricole, imprese piccole e grandi, imprese individuali, familiari, società di persone, associazioni, società occasionali ed enti di diritto pubblico<sup>60</sup>.

Di non facile soluzione appare il dubbio circa l'applicabilità dell'art. 9 anche ai rapporti tra esercenti professioni intellettuali o tra questi e le imprese sia perché la disciplina comunitaria in tema di concorrenza ha fatto venir meno ogni differenza tra attività professionale e imprenditoriale e sia perché alcune fattispecie tipiche di abuso di dipendenza economica non si addicono ad un professionista intellettuale. Il dubbio quindi permane, anche in considerazione delle differenze tra disciplina dell'impresa e quella delle professioni intellettuali in tema di legge fallimentare, obbligo di superamento dell'esame di abilitazione e di iscrizione agli albi professionali.

---

(58) M. Maugeri, Subfornitura e abuso di dipendenza economica, Giappichelli, Torino, 2022, pag. 71

(59) F. Prosperi, Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2002, pag. 275 e R. Caso - R. Pardolesi, La nuova disciplina del contratto di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori?, in Rivista di diritto privato, 1998, pag. 735

(60) P. Fabbio, L'abuso di dipendenza economica, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 101

La circostanza che la dipendenza economica possa essere anche collettiva, cioè nei confronti di più imprese, comporta la necessità di un coordinamento tra l'art. 9 e la disciplina dei gruppi di società. Preliminarmente, va detto che la dipendenza economica non comporta di per sé un potere di controllo dell'impresa forte su quella debole. La dipendenza organizzativa si realizza quando l'impresa controllante (holding) esercita un potere di direzione e coordinamento sull'impresa controllata (per es. nomina degli amministratori, indicazioni vincolanti sulle decisioni amministrative, ecc.) e non è detto che ciò comporti anche una dipendenza economica di quest'ultima nei confronti della prima.

Fatta questa premessa, va detto che le due discipline operano in direzioni diverse: mentre la disciplina dei gruppi non tutela l'impresa controllata, ma i soci di minoranza e i creditori di quest'ultima nei confronti della holding, il divieto di abuso di dipendenza economica tutela l'impresa debole del rapporto contrattuale<sup>61</sup>.

## **IL PRESUPPOSTO DEL DIVIETO: LO STATO DI DIPENDENZA ECONOMICA**

L'applicazione del divieto di cui all'art. 9 è subordinata all'accertamento dello stato di dipendenza economica, definito come *“la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi”*. Tale preventivo accertamento non è richiesto, e pertanto lo stato di dipendenza economica si presume, in caso di violazione diffusa e reiterata delle norme in materia di ritardi nei pagamenti previste dal Dlgs. 231/2002 e, secondo alcuni, anche dalla Legge 198/2021 nell'ambito della filiera agricola e alimentare, nonché nel caso di utilizzo dei servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che abbia un ruolo determinante<sup>62</sup>.

Se ad una prima lettura appare evidente la somiglianza tra l'espressione *“eccessivo squilibrio di diritti e obblighi”* e il *“significativo squilibrio di diritti ed obblighi”* utilizzato dall'art. 33 del Codice del Consumo in riferimento alle clausole vessatorie abusive nei contratti tra professionista e consumatore<sup>63</sup>, la sostanziale differenza tra le due formule è che una prende in considerazione la situazione di squilibrio reale all'interno di un contratto stipulato tra un soggetto istituzionalmente

---

(61) M. Libertini, La responsabilità per abuso di dipendenza economica: la fattispecie, in *Contratto e impresa*, 2013, pag. 9

(62) M. Maugeri, atti del convegno *“L'abuso di dipendenza economica”*, Milano, 2023

(63) F. Prosperi, *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2002, pag. 297

debole (il consumatore) e un professionista, mentre l'altra si riferisce esclusivamente a rapporti tra imprese e ad uno squilibrio meramente potenziale, come già evidenziato, nel senso che per accertare la dipendenza economica quello che rileva non è lo squilibrio, ma il potere dell'impresa di determinarlo<sup>64</sup>.

L'origine storica del concetto di dipendenza economica va ricercata nella difficoltà riscontrata nel diritto europeo della concorrenza a sanzionare gli abusi nei rapporti verticali tra imprese mediante il divieto di abuso di posizione dominante, concetto risultato utile per individuare il potere di un'impresa nei rapporti orizzontali con i concorrenti, ma meno efficace per individuare il potere economico esercitato nelle relazioni verticali da un'impresa che non detiene un'elevata quota di mercato.

A colmare la lacuna di un concetto di dominio relativo è intervenuta la "teoria del partner obbligatorio", elaborata in Francia, secondo la quale tra due imprese sussiste una dipendenza economica quando una è partner obbligato dell'altra per motivi esterni all'impresa dipendente (per es. monopolio legale, necessità di disporre di un certo prodotto nel proprio assortimento) o interni ad essa (per es. difficoltà di trovare un altro partner, importanza del fatturato realizzato con il partner dominante, lunga durata dei rapporti contrattuali).

Grazie a questa teoria, il concetto di dominanza relativa ha trovato spazio in alcuni ordinamenti nazionali (Germania, Francia, Italia) e applicazione in via interpretativa da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, benché non disciplinato dal diritto comunitario.

La dominanza relativa (punto di vista del contraente forte) o la dipendenza economica (punto di vista del contraente debole) hanno un'origine e un'ampiezza ben diverse dalla dominanza assoluta: mentre la forza economica dell'impresa in posizione dominante assoluta (monopolista) deriva dalla struttura del mercato di riferimento e viene esercitata nei confronti di tutti i concorrenti presenti in quel mercato, il dominio basato sulla dipendenza economica deriva dai rapporti commerciali bilaterali tra imprese e viene esercitato solo nei confronti del contraente debole.

Non mancano tuttavia le analogie. Anche nella dipendenza economica c'è un'impresa che, pur non trovandosi in posizione dominante perché non detiene una quota di mercato elevata, adotta nei confronti della controparte commerciale comportamenti identici a quelli assunti dal monopolista

---

(64) V. Pinto, L'abuso di dipendenza economica "fuori dal contratto" tra diritto civile e diritto antitrust, in Riv. dir. civ., 2000, pag. 394, G. Colangelo, L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti, Giappichelli, Torino, 2004, pag. 485 e C. Osti, Primo affondo dell'abuso di dipendenza economica, in Foro it., 2002, pag. 47

verso i concorrenti. Inoltre, anche la posizione dominante nel mercato non è sanzionata di per sé, ma solo se è sfruttata per conseguire illeciti vantaggi a danno delle imprese concorrenti o dei consumatori<sup>65</sup>. Pertanto, si può dire che la dipendenza economica sia uno stato di posizione dominante calato nei rapporti verticali tra imprese<sup>66</sup>.

I principali indicatori dello stato di dipendenza economica sono i seguenti:

- presenza di investimenti specifici o non riconvertibili effettuati dal subfornitore per adeguare la produzione alle specifiche del committente e/o in prospettiva di una durata medio-lunga della relazione contrattuale;
- elevati costi di riconversione che l'impresa debole dovrebbe sopportare qualora intenda spostarsi su un'altra relazione contrattuale;
- elevata concentrazione del fatturato del subfornitore nei confronti del committente, fino al caso limite della mono-committenza;
- collocazione del rapporto di subfornitura ad un livello del processo produttivo lontano dal prodotto finito.

Le condotte abusive dell'impresa forte possono essere formalizzate in un contratto sotto forma di clausole vessatorie (per es. potere unilaterale di modifica del contratto, recesso senza obbligo di preavviso, dilatazione dei termini di pagamento, ecc.) o far leva su una intenzionale incompletezza del contratto (per es. mancato rinnovo del contratto, ritardo di pagamento, ecc.).

Una parte degli economisti sostiene che i comportamenti opportunistici dell'impresa forte finalizzati ad approfittare dello stato di dipendenza economica della controparte non esauriscono i loro effetti all'interno della relazione contrattuale, ma hanno ripercussioni anche nel resto del mercato configurando ipotesi di fallimento del mercato<sup>67</sup>.

La parte finale del primo comma dell'art. 9 recita che lo stato di dipendenza economica dev'essere valutato "*tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che ha subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti*".

Secondo la dottrina prevalente, quello dell'assenza di alternative soddisfacenti è l'unico criterio previsto dalla legge per accertare la dipendenza economica, relegando in secondo piano altri

---

(65) U. Perfetti, *L'ingiustizia del contratto*, Giuffrè, Milano, 2005, pag. 185

(66) V. Pinto, *L'abuso di dipendenza economica "fuori dal contratto" tra diritto civile e diritto antitrust*, in *Riv. dir. civ.*, 2000

(67) R. Caso, *atti del convegno "La tutela del contraente debole nei rapporti d'impresa"*, Trento, 2007



aspetti quali la durata delle relazioni commerciali o il volume d'affari realizzato tra le due imprese, utilizzati dalla giurisprudenza francese<sup>68</sup>.

Secondo altri, il termine “anche” usato dal legislatore giustificerebbe l'esistenza di altri criteri diversi dall'assenza di alternative soddisfacenti<sup>69</sup>. Secondo altri ancora, esso sta a significare che la dipendenza economica si configura non solo quando l'impresa forte può determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi, ma anche in assenza di alternative soddisfacenti per l'impresa debole<sup>70</sup>.

E' questo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza in Germania e Francia, dove ai fini dell'individuazione della dipendenza economica si presta attenzione non solo alla posizione dell'impresa debole (assenza di alternative soddisfacenti), ma anche a quella dell'impresa forte (partecipazione di quest'ultima alla creazione dello stato di dipendenza economica)<sup>71</sup>.

Poiché il testo normativo riproduce fedelmente il disposto francese, che discende a sua volta da quello tedesco, è ragionevole pensare che il legislatore abbia voluto recepire i criteri di valutazione utilizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza tedesche, secondo i quali lo stato di dipendenza economica non sussiste qualora l'alternativa di mercato sia “soddisfacente” perché consente all'impresa debole di rimanere competitiva se costretta a cambiare partner e “ragionevole”, cioè economicamente sostenibile per l'impresa dipendente<sup>72</sup>.

Deve trattarsi di un'opportunità che il mercato offre in concreto, non di una mera possibilità astratta ed ipotetica. Quindi l'esistenza di un'alternativa soddisfacente non esclude di per sé la dipendenza economica qualora per l'impresa debole tale alternativa non sia in concreto praticabile, così come la reale possibilità di un'alternativa sul mercato non esclude di per sé la dipendenza economica qualora tale alternativa non sia soddisfacente per l'impresa debole.

Il giudice è chiamato quindi a determinare i costi dell'alternativa per l'impresa dipendente e accerterà la sussistenza della dipendenza economica se essi siano tali da mettere a rischio la sopravvivenza dell'impresa o siano superiori a quelli sopportati dai suoi concorrenti <sup>73</sup>.

---

(68) (73) G. Ceridono, Art. 9 Legge 18 giugno 1998 n.192, in Nuove leggi civ. comm., 2000, pag. 436

(69) R. Caso, Modello di contratto di subfornitura industriale, Cna, Roma, 1998, pag. 25

(70) (71) M. Maugeri, Subfornitura e abuso di dipendenza economica, Giappichelli, Torino, 2022 pag. 74

(72) V. Pinto, L'abuso di dipendenza economica “fuori dal contratto” tra diritto civile e diritto antitrust, in Riv. dir. civ., 2000 pag. 407

Tra i criteri più utilizzati dai giudici, soprattutto in Francia, per valutare la dipendenza economica c'è quello della concentrazione del fatturato, che serve a dare la misura dell'eventuale costo di riconversione che l'impresa debole si troverebbe ad affrontare. In presenza di una forte concentrazione di fatturato, infatti, è molto difficile trovare un nuovo partner che possa sostituire quello precedente e riorganizzare una produzione strutturata in funzione delle specifiche del precedente committente<sup>74</sup>.

Per meglio comprendere praticamente in quali circostanze ci si possa trovare di fronte ad uno stato di dipendenza economica, può essere utile passare in rassegna quattro situazioni tipiche individuate nell'ordinamento tedesco e ormai entrate nella tradizione applicativa:

- dipendenza da assortimento, che si configura quando un'impresa, per mantenere inalterata la propria capacità concorrenziale, ha bisogno di disporre nel suo assortimento di un prodotto (per es. un articolo di marca molto richiesto dai clienti) fornito da un'altra impresa. Per i giudici tedeschi, assume rilevanza il fatto che tale prodotto venga offerto dalla maggior parte dei concorrenti dell'impresa in stato di dipendenza;
- dipendenza da penuria, che si configura allorquando un'impresa sia improvvisamente e imprevedibilmente privata di una fonte di rifornimento non sostituibile in tempi brevi e in modo concorrenzialmente idoneo. Laddove la dipendenza da penuria si verifichi nei confronti di una pluralità di fornitori che si rifiutano di cedere i propri beni o servizi, il rapporto di dipendenza viene riferito alla generalità di essi e non allo specifico fornitore che intrattiene di norma i rapporti commerciali con l'impresa debole. E' inoltre necessario che l'impresa forte abbia contribuito alla creazione dello stato di dipendenza, il quale non deve essere il frutto di scelte sbagliate dell'impresa debole;
- dipendenza da rapporti commerciali, che si configura quando l'impresa debole si trova nell'impossibilità di rivolgersi ad altri partner senza sopportare incisive ripercussioni sfavorevoli sulla propria attività. Tale situazione si verifica frequentemente nei rapporti commerciali di lunga durata, spesso concentrati su di un unico fornitore, in cui l'impresa debole ha sostenuto investimenti rilevanti e difficilmente recuperabili nel breve periodo;
- dipendenza del fornitore, che si configura quando la produzione dell'impresa debole è stata impostata in via più o meno esclusiva per soddisfare la domanda di un unico committente o distributore. Per la valutazione di tale situazione, che si verifica frequentemente nei rapporti

---

(74) M. Maugeri, *Subfornitura e abuso di dipendenza economica*, Giappichelli, Torino, 2022, pag. 30

commerciali di lunga durata, tanto più se assistiti dalla clausola di fornitura esclusiva, la giurisprudenza tedesca ha attribuito rilevanza alla quota di produzione del fornitore destinata all'acquirente (50% circa), laddove la dottrina ha quantificato già al 10% la soglia di attenzione;

- dipendenza da avviamento, forma particolare di dipendenza del fornitore che si verifica quando il prodotto di marca di un certo fornitore sia assente nell'assortimento di un grande distributore/rivenditore e non vi siano possibilità alternative di commercializzazione diretta, con conseguente perdita di immagine nei confronti dei consumatori, e quindi di avviamento.

In conclusione, la dipendenza economica può essere definita come impossibilità per l'impresa debole di instaurare rapporti commerciali con partner diversi dall'impresa forte senza subire uno svantaggio concorrenziale rispetto agli altri player del mercato, sempre che non sia stata essa stessa a porsi in tale situazione per propria incapacità o avventatezza.

Accade talvolta che prima dell'accordo tra due imprese non ci siano un contraente forte e uno debole, ma che uno dei due parti si indebolisca a seguito degli investimenti effettuati. Nulla esclude infatti che durante la fase delle trattative l'impresa diventata debole abbia avuto la possibilità di scegliere tra più alternative, optando per quella che in quel momento appariva come la più conveniente. In alcuni casi il divieto di intrattenere rapporti commerciali con altre imprese è addirittura previsto nello stesso contratto ed è condizione necessaria per il proficuo svolgimento del rapporto commerciale<sup>75</sup>.

Lo stato di dipendenza economica può sussistere anche nei confronti di più imprese quando le stesse si presentano come gli unici possibili interlocutori commerciali dell'impresa debole in quanto le eventuali alternative esistenti sul mercato non sono reali né soddisfacenti per quest'ultima che, quindi, non può rivolgersi ad altri partner senza subire un danno concorrenziale.

## **L'OGGETTO DEL DIVIETO: L'ABUSO**

Quella prevista dall'art. 9 può definirsi in termini giuridici come una fattispecie complessa, alla cui realizzazione concorrono sia lo stato di dipendenza economica di una parte che l'altrui abuso di quello stato. La norma vieta di abusare di una situazione economica di per sé assolutamente lecita<sup>76</sup>.

---

(75) (76) R. Natoli, L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato, Jovene, Napoli, 2004, pp. 68 e segg. e 118-119

L'impiego del termine "abuso" da parte del legislatore farebbe pensare innanzi tutto ad un'analogia con l'abuso del diritto, che si verifica quando un soggetto pone in essere un comportamento contrario ai criteri generali di correttezza e buona fede, eludendo una norma attributiva di un diritto, che viene strumentalizzata per fini ritenuti non meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento<sup>77</sup>.

La prima sostanziale differenza tra abuso di dipendenza economica e abuso del diritto consiste nella circostanza che il primo presuppone l'esistenza di uno stato di fatto (la dipendenza economica appunto), laddove il secondo presuppone l'esistenza di un diritto<sup>78</sup>. Inoltre, il primo consiste in un comportamento vietato perché viola una norma imperativa posta a tutela di interessi protetti dall'ordinamento (quelli dell'impresa debole), mentre il secondo consiste nell'uso distorto di una norma attributiva di un diritto. Infine, diversi sono anche gli effetti sanzionatori, laddove l'art. 9 interviene sul piano della validità del patto abusivo dichiarandone la nullità *erga omnes*, mentre i rimedi accordati in caso di abuso del diritto sono di natura correttiva o risarcitoria, vanno cioè a colpire solo gli effetti dell'atto, fatti salvi i terzi in buona fede<sup>79</sup>.

Se, come detto, la dipendenza economica non è proibita in quanto tale ma ne è vietato l'abuso, resta da stabilire quando la condotta di un'impresa in posizione di dominanza economica sia legittima e quando invece costituisca abuso.

Il secondo comma dell'art. 9 enumera tre modalità tipiche di abuso: *"l'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie e nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto"*. L'uso della congiunzione *anche* sottolinea il fatto che ci troviamo in presenza di una clausola generale e che l'elenco ha natura meramente esemplificativa, e non esaustiva, dell'intera gamma delle possibili condotte illecite, benché gli esempi forniti dalla legge, data la loro ampiezza e genericità, sembrano esaurire tutte le condotte abusive astrattamente ipotizzabili<sup>80</sup>.

Diventa utile, allora, analizzare alcuni criteri interpretativi univoci utili all'individuazione delle condotte abusive: 1) l'elemento materiale e natura del pregiudizio; 2) nesso di causalità tra dipendenza e abuso; 3) elemento soggettivo; 4) giudizio di illiceità; 5) attualità dell'abuso.

---

(77) (79) G. Conti, Il divieto di abuso del diritto e il divieto di abuso di dipendenza economica nei contratti di terzo tipo, in Foro Padano, Serra Editore, 2016

(78) Minervini, atti del convegno "L'Abuso di dipendenza economica", Milano, 2023

(80) A. Mazziotti di Celso, La subfornitura – Commento alla legge 18 giugno 1998 n.192, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 249-250

- 1) Elemento materiale e natura del pregiudizio. L'abuso consiste in condotte materiali commissive o omissive in grado di procurare all'impresa dipendente un pregiudizio attuale o potenziale, non consistente necessariamente in un danno patrimoniale, che si concretizza in una perdita economica misurabile e che procuri un vantaggio al suo autore. Il pregiudizio deve colpire la libertà di iniziativa economica dell'impresa dipendente, come sostenuto anche da dottrina e giurisprudenza tedesche in ragione del fatto che il divieto di dipendenza economica è inserito nel loro ordinamento nella normativa antitrust.
- 2) Nesso di causalità tra stato di dipendenza economica e abuso. Agli albori della disciplina antitrust europea, si era diffusa l'opinione che la posizione dominante rappresentasse la *conditio sine qua non* dell'abuso. Successivamente, si è diffusa l'interpretazione che essa sia il semplice presupposto per l'applicazione del divieto. La presenza di un nesso di causalità significa che per poter parlare di dipendenza economica è necessario che la condotta dell'impresa dominante sia diretta a creare un pregiudizio alla controparte perché, in caso contrario, verrebbe meno l'esigenza stessa di tutelare l'impresa debole.
- 3) Elemento soggettivo. Dalla circostanza che il testo dell'art. 9 non faccia alcun riferimento all'elemento soggettivo, si desume che l'abuso può configurarsi anche in assenza di dolo o colpa dell'impresa dominante. Ugualmente, non assumono rilevanza i motivi soggettivi che spingono l'impresa dominante ad agire. Il giudizio di illiceità della condotta sospetta può essere superato in presenza di cause giustificative della stessa, che possono riguardare l'impresa dipendente (inadempimenti contrattuali, dichiarazione di fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali), l'impresa dominante (esigenze di riorganizzazione aziendale, razionalizzazione della rete distributiva, decisione di uscire dal mercato) o circostanze esterne (crisi del mercato)<sup>81</sup>.
- 4) Giudizio di illiceità. Le condotte vietate dall'art. 9 devono essere ingiustificatamente gravose o discriminatorie e l'interruzione delle relazioni commerciali in atto deve essere arbitraria. Devono cioè essere oggetto di un giudizio di liceità. Secondo la maggioranza della dottrina, tale giudizio deve essere formulato caso per caso ispirandosi al criterio della buona fede oggettiva o correttezza, che informa l'intera materia dei contratti e delle obbligazioni, nel senso che il divieto di abuso mira a pretendere un comportamento corretto della parte dotata di maggior potere contrattuale, la quale non deve trarre vantaggi

---

(81) V. Pinto, L'abuso di dipendenza economica "fuori dal contratto" tra diritto civile e diritto antitrust, in Riv. dir. civ., 2000, pag. 419 e A. Barba, L'abuso di dipendenza economica: profili generali, in La subfornitura nelle attività produttive a cura di V. Cuffaro, Jovene, Napoli, 1998, pag. 351

ingiusti dalla condizione di debolezza contrattuale in cui versa la controparte<sup>82</sup>. Secondo altri, il principio di buona fede oggettivo è concetto troppo vago che non fornisce al giudice alcun criterio cui attenersi. Al fine di dare concretezza a tale criterio, una parte della dottrina ritiene necessario procedere ad una valutazione economico-giuridica del principio di buona fede, nel senso che nel sindacare la condotta abusiva il giudice deve far uso di criteri economici quali la specificità dei beni e/o servizi forniti, i costi di riconversione degli eventuali investimenti effettuati in previsione del rapporto commerciale, l'incompletezza del contratto, ecc. Altri ancora fanno riferimento al principio in materia di contratti internazionali denominato *Gross Disparity*, secondo il quale è illecita la condotta che attribuisca ad una parte un vantaggio eccessivo non giustificato in base a fattori soggettivi (imperizia, ignoranza, inesperienza) ed oggettivi (natura e scopo del contratto) prendendo a riferimento contratti dello stesso genere conclusi tra imprenditori con eguale potere contrattuale o contratti normalmente praticati nel settore<sup>83</sup>. La critica mossa a tale criterio è che prescinde da qualunque valutazione in merito all'esistenza di alternative soddisfacenti sul mercato. Altri infine sostengono che il criterio da utilizzare sia l'equità, senza però chiarire se essa vada intesa come giustizia del caso concreto o come semplice necessità che il giudizio sia svolto caso per caso<sup>84</sup>, o che la liceità della condotta vada invece valutata secondo i parametri della disciplina antitrust, per cui è abusivo un comportamento differente da quelli praticati su mercati geograficamente diversi aventi uguale struttura, sui quali operi la concorrenza<sup>85</sup>.

- 5) Attualità dell'abuso. Non è necessario che l'abuso sia attuale, in quanto è sufficiente che ci sia un rischio concreto che possa verificarsi. Anche la semplice minaccia, benché successivamente non attuata, può configurare un abuso a condizione che essa sia credibile ed idonea ad influenzare la condotta dell'impresa dipendente.

Da quanto detto in merito ai criteri da utilizzare per valutare l'eventuale abusività del comportamento dell'impresa relativamente dominante, appare evidente che il giudice è chiamato a compiere un giudizio particolarmente complesso perché incentrato in larga parte sulla definizione

---

(82) L. Delli Priscoli, *Le restrizioni verticali della concorrenza*, Giuffrè Milano, 2002, pag.95

(83) F. Prospero, *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica*, Ediz. scientifiche italiane, Napoli, 2002, pp. 312-313

(84) A. Barba, *L'abuso di dipendenza economica: profili generali*, in *La subfornitura nelle attività produttive* a cura di V. Cuffaro, Jovene, Napoli, 1998, pag. 339

(85) M. Maugeri *Abuso di dipendenza economica e autonomia privata*, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 153

delle condizioni di mercato, che rilevano sia per accertare la condizione di dipendenza economica che per valutare l'esistenza di eventuali alternative soddisfacenti e costituiscono parametro di riferimento nel confronto con quanto normalmente praticato su tale mercato o su mercati simili.

## **LE FATTISPECIE TIPICHE DI ABUSO**

Prima di passare in rassegna le tre fattispecie tipiche di abuso elencate dall'art. 9, pare opportuno evidenziare il conflitto di interessi sollevato dal divieto di abuso di dipendenza economica: da un lato abbiamo la pretesa dell'impresa dipendente di restare nella relazione commerciale alle stesse condizioni originariamente pattuite, dall'altro abbiamo la pretesa dell'impresa dominante di muoversi liberamente per cogliere le opportunità offerte dal mercato<sup>86</sup>.

Le tipologie di condotte dell'impresa dominante (mancato rinnovo del contratto alla scadenza pattuita, recesso da un contratto a tempo indeterminato o imposizione di pattuizioni ingiustificatamente gravose) possono anche consistere nell'esercizio discrezionale di un diritto potestativo riconosciuto dal contratto (diritto di recesso *ad nutum*, clausola risolutiva espressa o diritto di modifica unilaterale del contratto).

L'indagine tesa a verificare se la condotta del contrante forte sia sorretta da legittime ragioni imprenditoriali ovvero sia da considerarsi abusiva deve tener conto dei tempi di recupero degli investimenti dell'impresa debole specifici alla relazione commerciale. Anche motivazioni apparentemente legittime e motivate da esigenze di mercato, quali la riorganizzazione produttiva dell'impresa dominante o l'ingresso sul mercato di nuovi potenziali partner commerciali, non bastano a negare tutela all'impresa dipendente che abbia effettuato investimenti specifici facendo affidamento in buona fede sulla prosecuzione del contratto per un tempo utile ad ammortizzarli<sup>87</sup>.

### **1) Rifiuto di vendere o di comprare**

L'introduzione del divieto di rifiuto di contrarre da parte dell'impresa forte (c.d. abuso di impedimento) costituisce una significativa limitazione alla libertà imprenditoriale. Tale fattispecie è di particolare interesse se si considera che prima dell'entrata in vigore dell'art. 9 in soli tre casi il rifiuto di contrarre era vietato nel nostro ordinamento: a) per il monopolista legale, il quale ha l'obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta; b) quando il rifiuto è una forma di boicottaggio

---

(86) (87) R. Natoli, L'abuso di dipendenza economica, estratto al volume Trattato dei contratti, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 394-396

e c) in caso di rifiuto ingiustificatamente discriminatorio da parte di un soggetto in posizione dominante. La norma contenuta nell'art. 9 è invece applicabile a moltissime altre imprese, le quali potranno adire il giudice affinché, verificato lo stato di dipendenza economica, decida sulla liceità del rifiuto a contrarre subito<sup>88</sup>.

La legittimità del rifiuto opposto dall'impresa forte non può essere valutata astrattamente alla stregua del principio di libertà contrattuale ex art. 41 Cost., in forza del quale l'imprenditore è libero di scegliere i propri partner commerciali, di rifiutare l'instaurazione di un rapporto o di interromperne uno non più gradito<sup>89</sup>, ma deve essere posta in relazione con la particolare situazione di debolezza nella quale versa l'impresa che ha subito il rifiuto e con l'impossibilità per questa di reperire altrove alternative soddisfacenti.

Un primo criterio per valutare se un rifiuto a contrarre configuri una condotta lecita o un abuso è quello di non discriminazione, nel senso che il rifiuto è illecito quando viola il principio di parità di trattamento, attuando una discriminazione arbitraria. Un secondo criterio è costituito dall'impossibilità per l'impresa che lo riceve di reperire alternative soddisfacenti sul mercato. Alla luce di tali criteri, il rifiuto di contrarre potrà essere considerato lecito se giustificato da particolari condizioni in cui versa l'impresa che lo subisce (fallimento, inadempimento contrattuale, danno all'immagine del fornitore), dall'impossibilità per l'impresa stessa di evadere la domanda o dalla decisione di cessare l'attività, dall'accensione di rapporti con imprese concorrenti in violazione della clausola di esclusiva<sup>90</sup>.

E' evidente che il rifiuto può essere esercitato anche nei confronti di una nuova impresa entrata per la prima volta nel mercato (c.d. *new comer*), in assenza quindi di una preesistente relazione commerciale<sup>91</sup>. In tal caso il giudice sarà chiamato a valutare le motivazioni addotte dall'impresa per giustificare la sua condotta, respingendole se funzionali esclusivamente a proteggere la propria posizione concorrenziale o a creare ingiustificatamente barriere all'ingresso del mercato. Da parte sua, l'impresa economicamente dipendente sarà tenuta a dimostrare l'assoluta irragionevolezza del rifiuto subito<sup>92</sup>.

---

(88) A. Mazziotti di Celso, Abuso di dipendenza economica, in *La subfornitura – Commento alla legge 18 giugno 1998 n.192* a cura di G. Alpa e A. Clarizia, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 251

(89) V. Pinto, L'abuso di dipendenza economica "fuori dal contratto" tra diritto civile e diritto antitrust, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 417

(90) P. Fabbio, L'abuso di dipendenza economica, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 296 e segg.

(91) V. Bachelet, Abusi "contrattuali" tra imprese: per una rilettura dell'art.9 della legge sulla subfornitura industriale, in *Riv. dir. comm.*, 2021, pag. 589

(92) F. Prospero, *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, pag. 291



Si è discusso in dottrina se dal divieto di rifiuto a contrarre possa discendere un vero e proprio obbligo a contrarre a carico dell'impresa dominante<sup>93</sup>. Ai sostenitori di tale tesi è stato obiettato che un siffatto obbligo comprimerebbe eccessivamente la sfera di autonomia negoziale dell'impresa forte e attribuirebbe al giudice, in assenza di qualsivoglia norma legislativa, il compito di scrivere completamente il contratto<sup>94</sup>.

## **2) Imposizioni di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie**

E' probabilmente la forma di abuso più frequente (c.d. abuso di sfruttamento) e meno sanzionata in quanto il rapporto di dipendenza economica spinge l'impresa debole ad accettare, nella maggior parte dei casi, le condizioni gravose o discriminatorie pur di non perdere il rapporto commerciale<sup>95</sup>. Infatti la specificità degli investimenti effettuati pone l'impresa debole in posizione di dipendenza economica rendendola particolarmente vulnerabile al ricatto dell'impresa forte poiché essa farà di tutto per evitare di perdere investimenti che non sempre possono essere facilmente riconvertiti in altre relazioni commerciali.

Nonostante l'apparente affinità terminologica con il divieto di clausole vessatorie previsto dal Codice del Consumo, quest'ultimo riguarda la fase di genesi del contratto, mentre l'abuso di dipendenza economica può intervenire anche nella fase di rinegoziazione di un contratto esistente. A tal proposito, va detto che il divieto di imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie non configura un preteso diritto dell'impresa debole alla immodificabilità del contratto in quanto l'ordinamento prevede diverse ipotesi in cui le modifiche al contratto sono consentite per adeguarlo alle mutate circostanze (per esempio, revisione del prezzo nei contratti d'appalto, modificazione del rischio nei contratti di assicurazione, *jus variandi* nei contratti bancari). In caso contrario, si potrebbe addirittura ipotizzare un abuso nella mancata rinegoziazione del contratto in presenza di circostanze sopravvenute che la giustificerebbero<sup>96</sup>.

Perché si configuri la fattispecie, è necessario un nesso di causalità tra stato di dipendenza economica e abuso, mentre non è necessario che l'impresa dominante imponga le condizioni svantaggiose mediante pressioni o minacce.

Benché in linea di principio la valutazione di tale abuso sia svincolata da una concezione strettamente patrimonialistica e quantitativa, nel senso che il giudice deve guardare al complessivo

---

(93) A. Frignani Disciplina della subfornitura nella legge 192/1998: problemi di diritto sostanziale, in *Contratti*, 1999

(94) D. Maffei Abuso di dipendenza economica, in *La subfornitura* a cura di De Nova, Ipsoa, Milano, 1998, pag. 81

(95) A. Mazziotti di Celso *La subfornitura – Commento alla legge 18 giugno 1998 n°192*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 253

(96) R. Natoli *L'abuso di dipendenza economica*, estratto al volume *Trattato dei contratti*, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 394

equilibrio di diritti e doveri previsti dalle clausole del contratto, l'esempio più diffuso di tale fattispecie è l'abuso relativo al prezzo.

Ciò accade nel caso di prezzo discriminatorio (applicazione a ciascuno dei propri contraenti di un prezzo differente per prestazioni equivalenti), di mancata preventiva comunicazione o conoscenza del prezzo applicato dalla controparte, di prezzo ingiustificatamente sproporzionato rispetto al valore economico della prestazione, di prezzi non sufficientemente remunerativi che non permettono di recuperare gli investimenti effettuati, di previsione di termini di pagamento eccessivamente lunghi<sup>97</sup>. Un altro esempio è dato dalla cosiddetta pratica gemellata o *tying*, nella quale la conclusione del contratto è subordinata all'accettazione di obbligazioni accessorie non connesse all'obbligazione principale (per es. acquisto di prodotti o servizi diversi e aggiuntivi rispetto all'oggetto principale del contratto): in tal caso l'impresa debole è costretta ad assumere un'obbligazione supplementare pagando un prezzo più elevato di quello che avrebbe pagato per la sola prestazione principale.

Con specifico riferimento all'eccessiva gravosità delle condizioni, esse saranno abusive solo se l'ineguaglianza di trattamento derivi dalla posizione dominante dell'impresa forte, la quale utilizza tale forza contrattuale per imporre alla controparte debole qualsiasi pretesa dal momento che per quest'ultima è molto difficile o impossibile reperire sul mercato alternative adeguate. Poiché la norma non richiede che l'impresa forte si trovi necessariamente in posizione dominante, l'eccessiva gravosità andrà valutata con riferimento alle condizioni praticate sullo stesso mercato e a quelle praticate su mercati geograficamente diversi con uguale struttura, su cui operi la concorrenza<sup>98</sup>. Dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte del giudice anche le clausole vessatorie di cui all'art.1341 cod. civ. le quali, pur essendo del tutto normali nella prassi commerciale e di per sé non contrarie al divieto di abuso di dipendenza economica, potrebbero tuttavia integrare l'eccessiva gravosità richiesta dall'art. 9<sup>99</sup>.

Con specifico riferimento, invece, alla natura discriminatoria della condotta, la norma va intesa come divieto di disparità ingiustificata di trattamento, cioè come divieto di applicare condizioni diverse e peggiori senza una giustificazione economica<sup>100</sup>. In altri termini, è vietato un trattamento differente di situazioni analoghe o viceversa un trattamento uguale per situazioni diverse. Mentre la

---

(97) C. Osti, L'abuso di dipendenza economica, in Mercato concorrenza regole, 1999, pag. 53

(98) M. Maugeri, Subfornitura e abuso di dipendenza economica, Giappichelli, Torino, 2022, pag. 83

(99) F. Prospero, Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, pag. 253

(100) D. Maffei, Il contraente e la disparità di trattamento delle controparti, in Riv. dir. priv., 2006, pag. 336

Legge Antitrust sanziona la condotta discriminatoria solo se essa sia idonea a produrre un danno sul mercato, l'art. 9 richiede solo che essa sia ingiustificata e si collochi all'interno di una situazione di dipendenza economica, a prescindere dalla sua eventuale rilevanza per la concorrenza.

La discriminazione può essere attiva (imposizione di condizioni svantaggiose alla controparte) o passiva (farsi concedere condizioni di favore che la controparte non concede in situazioni analoghe) e dovrà essere valutata dal giudice in relazione alle condizioni di mercato, nel senso che la condotta sarà ingiustificatamente discriminatoria qualora, pur non essendo in assoluto irragionevole, imponga all'impresa dipendente condizioni significativamente diverse da quelle praticate dalla controparte ad altre imprese o comunque generalmente applicate sul mercato, compromettendone così le possibilità di competere<sup>101</sup>.

### **3) Interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto**

E' l'ultima delle tre fattispecie tipiche di abuso elencate dall'art. 9 e trova applicazione nel caso in cui l'interruzione sia formalmente lecita, essendo prevista dal contratto o dalla legge, e non costituisca un inadempimento contrattuale, perché in tale ultima ipotesi troverebbero applicazione i rimedi ordinari previsti in caso di inadempimento, senza dover ricorrere alle tutele previste dalla Legge sulla Subfornitura<sup>102</sup>.

Il divieto si propone di risolvere uno dei problemi più sentiti nei rapporti commerciali di lunga durata, in particolare per le implicazioni che un'improvvisa o arbitraria interruzione della relazione può avere sulla parte dipendente che abbia effettuato investimenti difficilmente riconvertibili sul mercato. Il legislatore ha dovuto mediare tra il principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., che non lascia spazio ad una pretesa prosecuzione *ad libitum* delle relazioni commerciali (quasi un obbligo a rimanere vincolati al contratto per sempre), e l'esigenza di non lasciare il contraente economicamente debole in balia delle scelte unilaterali del contraente forte con il rischio di non poter reperire sul mercato alternative soddisfacenti<sup>103</sup>.

Nella maggior parte dei casi, la valutazione in merito all'abusività del recesso si concentra sulla determinazione della congruità del termine di preavviso nel senso che, applicando il metodo della c.d. *recovery-period rule*, è considerato abusivo il recesso intimato prima che sia decorso un lasso di tempo idoneo a permettere al contraente debole di recuperare l'esposizione finanziaria

---

(101) G. Ceridono, Art. 9 Legge 18 giugno 1998 n.192, in Nuove leggi civ. comm., 2000, pag. 447

(102) A. Mazziotti di Celso, Abuso di dipendenza economica, in La subfornitura – Commento alla legge 18 giugno 1998 n.192 a cura di G. Alpa e A. Clarizia, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 255

(103) R. Natoli, L'abuso di dipendenza economica, estratto al volume Trattato dei contratti, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 389

contratta nella prospettiva di durata nel tempo della relazione commerciale e che lo scioglimento del rapporto rischia di rendere irrecuperabile<sup>104</sup>. E' evidente che tale analisi risulterà particolarmente complessa per il giudice, chiamato a valutare entro quale tempo ci si può ragionevolmente attendere il rientro dagli investimenti effettuati.

Benché in astratto possa ritenersi che l'esercizio del diritto di recesso sia lecito qualora venga preceduto da un congruo preavviso, nella realtà non mancano ipotesi di abuso anche quando le parti abbiano rigorosamente rispettato il termine di preavviso contrattualmente previsto. Ciò accade, per esempio, quando l'impresa forte recede dal rapporto previo congruo preavviso al solo scopo di rinegoziare il contratto per imporre alla controparte debole condizioni più gravose di quelle originarie. Se si ammettesse la legittimità del recesso, verrebbe comunque violato il divieto di imporre condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie.

Si è discusso se il recesso ingiustificato (arbitrario) rientri nel divieto di interruzione delle relazioni commerciali ex art. 9. Premesso che il recesso ingiustificato configura un vero e proprio inadempimento contrattuale che, come detto, è regolamentato dalla disciplina generale, va evidenziato che esso è già sanzionato dall'art. 6 Legge sulla Subfornitura, il quale sancisce *“la nullità del patto che attribuisca a una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso”*<sup>105</sup>.

L'abuso si configura anche quando l'impresa forte, alla scadenza contrattuale del rapporto, rifiuti di rinnovarlo nonostante le costanti e corrette relazioni commerciali con l'impresa economicamente dipendente. In questo caso, nasce nel contraente debole un affidamento nella prosecuzione della relazione commerciale tale da indurlo ad organizzare la propria attività in tale direzione<sup>106</sup>.

Se, al contrario, esiste una giusta causa che renda oggettivamente insostenibile la continuazione del rapporto, l'esercizio del diritto di recesso è legittimo<sup>107</sup>. In altri termini, sarà compito del giudice valutare se il recesso non leda l'affidamento dell'impresa debole nella prosecuzione del rapporto e per far questo dovrà tener conto del numero e della durata dei rapporti pregressi intercorsi tra le parti, degli usi e degli atteggiamenti dell'impresa forte<sup>108</sup>.

---

(104) C. Osti, L'abuso di dipendenza economica in Mercato concorrenza regole, 1999, pag. 53

(105) L. Delli Priscoli, Il recesso nel contratto di subfornitura, in Riv. dir. comm., 2003, pag. 263

(106) (107) R. Pardolesi, I contratti di distribuzione, Jovene, Napoli, 1979, pag. 328

(108) M. Maugeri, Subfornitura e abuso di dipendenza economica, Giappichelli, Torino, 2022, pag. 97

Il giudice dovrà quindi contemperare due interessi: quello dell'impresa dipendente a ricollocarsi sul mercato e quello dell'impresa forte all'autodeterminazione nella gestione della sua attività.

Se è vero, al pari di quanto avviene negli ordinamenti tedesco e francese, che l'interruzione in sé debba considerarsi possibile e che, pertanto, l'impresa dipendente non possa fare affidamento su un mantenimento indefinito del rapporto commerciale, possiamo dire che la protezione della norma si estende per il tempo minimo astrattamente utile a trovare un altro partner e ricollocarsi sul mercato, anche laddove vi sia già stato l'ammortamento degli investimenti specifici effettuati<sup>109</sup>.

Partendo dal dato testuale della norma (interruzione arbitraria delle *relazioni commerciali in atto*), la dottrina maggioritaria ritiene che il divieto si applichi solo in presenza di un rapporto commerciale tra le parti, e non anche alle nuove imprese appena entrate sul mercato (c.d. *new comers*). Tale interpretazione mira a tutelare la sfera di autonomia privata delle imprese forti nella scelta delle proprie controparti senza dover giustificare continuamente le ragioni del rifiuto di contrarre con imprese in potenziale stato di dipendenza economica<sup>110</sup>.

Considerazioni in parte diverse merita il caso del mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato tacitamente rinnovabili: se da una parte non può riconoscersi all'impresa debole un diritto al rinnovo automatico del rapporto, dall'altra vanno attentamente valutate le motivazioni del mancato rinnovo da parte dell'impresa forte in considerazione degli investimenti effettuati dalla controparte e dell'aspettativa alla prosecuzione del rapporto.

---

(109) M. Maugeri, *Subfornitura e abuso di dipendenza economica*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 97-98.

(110) A. Mazziotti di Celso, *Abuso di dipendenza economica*, in *La subfornitura – Commento alla legge 18 giugno 1998 n.192* a cura di G. Alpa e A. Clarizia, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 248 e segg.

## CAPITOLO III

### IL SISTEMA RIMEDIALE

Dopo aver analizzato la natura dell'abuso di dipendenza economica, le situazioni in cui essa può sorgere, l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo e le varie fattispecie, ci concentreremo adesso sugli strumenti di tutela previsti dal legislatore per sanzionare le condotte illecite.

La formulazione del 3° comma dell'art. 9 (*“Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.”*) lascia notevoli dubbi circa l'individuazione della competenza a giudicare, delle sanzioni da applicare e dei soggetti legittimati ad agire e circa la natura assoluta o relativa della nullità.

### LA COMPETENZA

Ad una prima lettura, l'art. 9 sembra riservare il giudizio sulle fattispecie di abuso al giudice ordinario competente per territorio. Tuttavia la situazione si complica a seguito dell'introduzione nel 2001 del comma 3 bis il quale, nei casi in cui *“un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato”*, legittima l'A.G.C.M. ad intervenire applicando le diffide e le sanzioni previste dalla Legge 287/1990 Antitrust.

La scelta del legislatore di attribuire non solo al giudice ordinario ma, in determinate circostanze, anche all'Antitrust il potere di sanzionare l'abuso di dipendenza economica appare opportuna innanzi tutto perché riconduce l'istituto in esame nell'alveo della disciplina della concorrenza, allineandosi alle normative tedesca e francese, e poi perché si avvale di un'autorità dotata di poteri, strutture e competenze superiori rispetto al giudice ordinario<sup>111</sup>.

A parte chi ritiene che il comma 3 bis non fosse necessario perché anche prima della sua introduzione gli abusi di dipendenza economica rilevanti per la concorrenza e il mercato erano perseguibili dall'A.G.C.M. ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 287/1990 Antitrust<sup>112</sup>, la riforma del 2001 si propone di limitare l'intervento dell'Autorità per evitare che un eccesso di denunce ne rallenti

---

(111) R. Pardolesi, *Subfornitura industriale e Comunità europea*, in *Contratti di subfornitura, qualità e responsabilità*, Milano, 1993, pp. 31 e segg.

(112) L. Delli Priscoli, *Le restrizioni verticali della concorrenza*, Giuffrè Milano, 2002, pag. 96

l'attività. L'Autorità sarà chiamata ad intervenire non ogni volta che si verifichi un'alterazione della concorrenza e del mercato, ma solo nei casi in cui essa sia rilevante, evitando di impegnare le già limitate risorse dell'Antitrust per fattispecie di minore allarme e gravità<sup>113</sup>.

Va evidenziato che, ai fini dell'intervento dell'A.G.C.M. per sanzionare abusi di dipendenza economica, non occorre che il comportamento anticoncorrenziale abbia avuto concreta attuazione, potendosi trovare anche ad uno stadio preparatorio, ma potenzialmente anticompetitivo<sup>114</sup>.

L'eventualità prospettata dal comma 3 bis che abusi di dipendenza economica possano aver rilevanza anche sotto il profilo anticoncorrenziale pone un problema di coordinamento tra Tribunale ordinario di primo grado, competente a valutare le fattispecie di cui all'art. 9, e Sezioni specializzate in materie di imprese (c.d. Tribunale delle imprese), alle quali l'art. 33 comma 2 della Legge 287/1990 Antitrust attribuisce la competenza per le azioni civili di nullità, risarcimento del danno e provvedimenti di urgenza in materia di abuso di posizione dominante o di intese restrittive della concorrenza.

Premesso che l'attribuzione della competenza in materia antitrust a Corti qualificate e tendenzialmente specializzate risponde all'esigenza di accelerare l'esito dei giudizi<sup>115</sup>, la cognizione delle problematiche antitrust non può dirsi riservata esclusivamente al Tribunale delle imprese. Infatti, anche il Tribunale ordinario può essere chiamato a valutare incidentalmente un'eccezione riconvenzionale avente ad oggetto una condotta anticoncorrenziale, senza però che la sua decisione assuma forza di giudicato.

Poiché i più ritengono che l'attribuzione di competenza al Tribunale delle imprese da parte dell'art. 33 comma 2 Legge 287/1990 abbia carattere eccezionale, e sia pertanto limitata alla sola legge antitrust nazionale, in merito all'applicazione delle norme antitrust comunitarie va riconosciuta la competenza del Tribunale ordinario<sup>116</sup>.

L'eventualità che l'abuso di dipendenza economica configuri anche un illecito ai sensi della disciplina sulla concorrenza pone inoltre il problema del rapporto tra la tutela del giudice ordinario (Tribunale di primo grado in caso di abuso di dipendenza economica o Tribunale delle imprese in caso di abuso di posizione dominante) e quella dell'antitrust (A.G.C.M. in prima istanza e TAR del

---

(113) R. Natoli, L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato, Jovene, Napoli, 2004, pag. 22

(114) R. Pardolesi, Intese restrittive della libertà di concorrenza, in *Diritto antitrust italiano* a cura di AA.VV., Bologna, 1993, pag. 145

(115) (116) M. Libertini, Il ruolo del giudice nell'applicazione delle norme antitrust, in *Giur. comm.*, 1998, pp. 652 e 664

Lazio in appello). Poiché non si può escludere che una medesima condotta integri molteplici illeciti autonomi tra loro di competenza di autorità giudicanti diverse, sembra preferibile la soluzione del cumulo tra le due tutele, nel senso che la medesima condotta potrà essere oggetto di giudizi autonomi davanti ad autorità diverse (c.d. teoria dei procedimenti paralleli o del doppio binario). Infatti i due procedimenti rispondono ad esigenze di tutela diverse e concorrenti tra loro, non alternative: protezione dell'interesse pubblico per quello innanzi all'Antitrust e protezione dei diritti soggettivi dell'imprenditore abusato per quello innanzi al giudice ordinario<sup>117</sup>. In altri termini, l'*enforcement* pubblico trova in quello privato un alleato nell'individuazione e repressione delle condotte illecite, laddove l'*enforcement* pubblico si concentra sulle violazioni più gravi o su quelle più difficilmente perseguibili per via privata<sup>118</sup>.

Quindi il giudizio civile si configura come del tutto indipendente rispetto a quello che si svolge davanti all'A.G.C.M. e il Tribunale delle imprese adito per condannare al risarcimento dei danni un'impresa rea di aver violato la legge Antitrust dovrà accertare la condotta anticoncorrenziale in piena autonomia, a prescindere da un eventuale precedente provvedimento adottato dall'Autorità garante. Né sarà tenuto a sospendere il giudizio civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della decisione di quest'ultima, non essendo essa un organo giurisdizionale<sup>119</sup>.

Tuttavia, poiché l'ordinamento ha posto al vertice del sistema di tutela della concorrenza un organo di comprovata autorevolezza, specializzazione e competenza come l'A.G.C.M., il giudice ordinario chiamato a pronunciarsi su una fattispecie concreta già valutata dall'Antitrust si atterrà al provvedimento di quest'ultima, così come potrà disporre la sospensione facoltativa del giudizio civile in attesa della decisione dell'Autorità, dalla quale potrà comunque discostarsi<sup>120</sup>.

Nei casi di abuso di dipendenza economica aventi rilevanza anticoncorrenziale, ci si chiede se l'azione di nullità, risarcimento del danno e ricorso cautelare vadano esperite innanzi al Tribunale ordinario ai sensi del 3° comma dell'art. 9 ovvero innanzi al Tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 33 comma 2 della Legge 287/1990 Antitrust.

Un criterio discriminatorio potrebbe essere dato dalla domanda della parte attrice, nel senso che saranno di competenza del Tribunale delle imprese soltanto le azioni fondate sull'accertamento

---

(117) Trib. Roma sent. 31/3/2000

(118) P. Iannuccelli, Il private enforcement del diritto della concorrenza in Italia, in Riv. soc., 2006, pag. 710

(119) L. Delli Priscoli, Le restrizioni verticali della concorrenza, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 153

(120) M. Libertini, Il ruolo del giudice nell'applicazione delle norme antitrust, in Giur. comm., 1998, pag. 660



dell'abuso di posizione dominante e non dell'abuso di dipendenza economica<sup>121</sup>. Sembra comunque da escludersi la competenza del Tribunale delle imprese qualora l'abuso di dipendenza economica, seppur rilevante per il mercato ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della Legge 192/1998, non integri una violazione delle norme della Legge 287/1990 Antitrust<sup>122</sup>. In tal caso ai provvedimenti giurisdizionali emanati dal Tribunale ordinario potranno aggiungersi quelli emessi dall'A.G.C.M., circostanza questa verificatasi finora in rari casi<sup>123</sup>.

La Suprema Corte ritiene che in caso di abuso di dipendenza economica non debba essere adito il Tribunale delle imprese in ragione della natura contrattuale dell'abuso, di norma privo di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (Cass., Sez. VI, 28/9/2017, n.22747).

## LA NULLITA'

Il primo e, in origine unico, rimedio previsto dal 3° comma dell'art. 9 contro l'abuso di dipendenza economica è la nullità del patto attraverso il quale si realizza l'abuso, che è stata oggetto di approfondita analisi da parte della dottrina in ordine alla sua natura, *ratio* e funzione.

Nel corso degli anni, la produzione normativa ha dato vita a nuove ipotesi di invalidità negoziale in aggiunta a quelle tradizionali previste dal codice civile (nullità e annullabilità), le quali sono state definite "*nullità di protezione*" (si veda, per esempio, il Codice del Consumo e il Testo Unico Finanziario) perché poste a tutela non di interessi generali riferibili alla collettività, ma di interessi particolari di contraenti che si trovano in una situazione di debolezza per asimmetria negoziale<sup>124</sup>.

Il legislatore ha infatti ritenuto che in tali circostanze il rimedio dell'annullabilità non fosse sufficiente a tutelare l'interesse del singolo perché presuppone che la parte lesa abbia la forza e la capacità di far valere il proprio diritto esercitando l'azione entro il termine di prescrizione. Al contrario, la sanzione della nullità relativa, cioè fatta valere solo da determinati soggetti, è stata ritenuta uno strumento di tutela più efficace.

Essendo la nullità di protezione comminata per l'inosservanza di norme poste a tutela del contraente debole, la legittimazione a farla valere è riservata alla parte lesa e preclusa al contraente

---

(121) M. Maugeri, Le modifiche alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica, in Nuove leggi civ. comm., 2001, pag. 1079

(122) (123) F. Prosperi, L'abuso di dipendenza economica, in La responsabilità d'impresa a cura di G. Alpa e G. Conte, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 376

(124) L. Ferroni, Le nullità negoziali, a cura di L. Ferroni, Milano, 1998, pp. 26-28 e G. Gioia, Nuove nullità relative a tutela del contraente debole, in Contratto e impresa, 1999, pag. 1336

forte per evitare di danneggiare la parte oggetto di protezione. Per la stessa ragione, essa potrà essere rilevata d'ufficio dal giudice, sempre che ciò risponda all'interesse del soggetto protetto.

Con riferimento all'ambito di applicazione, avendo il legislatore parlato di nullità del patto, deve ritenersi che la sanzione si applichi solo agli abusi di dipendenza economica di natura contrattuale (“*imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie*”), mentre le forme di abuso extra contrattuali (“*interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto*” e “*rifiuto di vendere o di comprare*”) potranno essere sanzionate solo con le azioni risarcitoria e inibitoria<sup>125</sup>.

Altra questione ampiamente dibattuta in dottrina è se la nullità ex art. 9 si limiti al singolo patto o possa estendersi all'intero contratto. La quasi totalità degli autori ha escluso l'estensione all'intero contratto, avendo il legislatore dichiarato la nullità del *patto*, che nel linguaggio normativo è sinonimo di clausola<sup>126</sup>. Tuttavia, nel caso in cui tutta la struttura del contratto sia vessatoria, il giudice dovrà dichiarare la nullità dell'intero contratto, che non può essere mantenuto in vita dichiarando nulla la singola clausola<sup>127</sup>.

Ci si è poi chiesti se la nullità del patto possa portare alla caducazione dell'intero contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 1419 cod. civ. qualora risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la clausola nulla. Premesso che un'applicazione pedissequa del suddetto articolo provocherebbe nella stragrande maggioranza dei casi la nullità dell'intero contratto in quanto è plausibile ritenere che la clausola nulla sia essenziale nell'economia del contratto stesso<sup>128</sup>, alcuni autori hanno suggerito un'applicazione più oggettiva dell'art. 1419 cod. civ. ai soli casi in cui il rapporto tra la clausola nulla e l'intero contratto sia caratterizzato da un'interdipendenza tale da escludere che il secondo possa sopravvivere senza la prima<sup>129</sup>.

In ogni caso, l'applicabilità del 1° comma dell'art. 1419 cod. civ. alla nullità prevista dall'art. 9 rischierebbe di non tutelare adeguatamente l'impresa debole e di avvantaggiare notevolmente la controparte, la quale non solo potrebbe agevolmente dimostrare che non avrebbe concluso il contratto senza la clausola invalida, ma sfrutterebbe anche a suo favore il timore dell'altro contraente di denunciare la nullità della singola clausola a rischio di vedersi dichiarato nullo l'intero contratto

---

(125) (129) A. Mazziotti di Celso, Abuso di dipendenza economica, in *La subfornitura – Commento alla legge 18 giugno 1998 n.192* a cura di G. Alpa e A. Clarizia, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 258 - 259

(126) M. Maugeri, *Subfornitura e abuso di dipendenza economica*, Giappichelli, Torino, 2022, pag. 85

(127) L. Prati, *La sanzione di nullità nel contratto di subfornitura*, in *Contr.*, 1999, pag. 298

(128) D. Maffei, *Abuso di dipendenza economica*, in *La subfornitura* a cura di De Nova, Ipsoa, Milano, 1998, pag. 80

e pregiudicare ogni possibilità di prosecuzione della relazione commerciale, con un danno ben maggiore di quello procurato dalla sola clausola abusiva<sup>130</sup>.

Nel caso in cui venisse dichiarato nullo l'intero contratto, l'impresa in stato di dipendenza economica potrebbe comunque chiedere il risarcimento del danno qualora l'impresa forte si rifiuti di stipulare un nuovo contratto per l'impossibilità di inserire nello stesso la clausola abusiva dichiarata nulla.

In linea di principio, il rimedio della nullità non può applicarsi alla fattispecie di abuso costituita dall'interruzione arbitraria di relazioni commerciali in atto perché in questo caso non c'è un singolo *patto*, cioè clausola, da caducare, ma è il comportamento complessivo dell'impresa forte che va censurato. Troveranno, pertanto applicazione gli altri rimedi del risarcimento del danno e dell'inibitoria negativa (ordine di cessare l'abuso) o positiva (ordine di prolungare il rapporto). Questo non esclude che una clausola di recesso possa essere dichiarata nulla perché gravosa o discriminatoria qualora, per esempio, preveda un termine di preavviso molto breve diverso da quello praticato sul mercato o difforme da quello contenuto nei contratti stipulati con imprese non dipendenti<sup>131</sup>.

Per quanto riguarda la reintegrazione del contratto privo della clausola dichiarata nulla, una parte della dottrina ha proposto il ricorso all'equità, mentre altra parte ha indicato come parametro quello del mercato e delle condizioni in esso generalmente pattuite<sup>132</sup>, nel senso che il giudice dovrà sostituire la clausola caducata con una corrispondente ricavabile *per relationem* con riferimento a quanto praticato in altri mercati concorrenziali o in altri rapporti con subfornitori non in stato di dipendenza economica<sup>133</sup>.

L'art. 9 nulla dice in merito ai soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità. La dottrina tradizionale, ispirandosi alla regola generale, sostiene che la nullità possa essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse<sup>134</sup>. L'allargamento della legittimazione attiva, oltre a tener conto di eventuali terzi titolari di un interesse giuridicamente rilevante, avrebbe anche un effetto di deterrenza nei confronti dell'impresa potenzialmente abusante<sup>135</sup>.

---

(130) P.M. Putti, *La nullità parziale. Diritto interno e comunitario*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2002, pp. 131 e segg. e G. Ceridono, *Art. 9 Legge 18 giugno 1998 n.192*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2000, pag. 451

(131) (133) (134) M. Maugeri, *Subfornitura e abuso di dipendenza economica*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 92 e segg.

(132) A. Barba, *L'abuso di dipendenza economica: profili generali*, in *La subfornitura nelle attività produttive* a cura di V. Cuffaro, Jovene, Napoli, 1998, pag. 354

(135) G. Ceridono, *Art. 9 Legge 18 giugno 1998 n.192*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2000, pag. 452

Altri autori attribuiscono invece la legittimazione attiva alla sola impresa abusata, l'unica in grado di decidere la sorte delle clausole inserite nel proprio contratto, al fine di evitare che l'impresa forte possa utilizzare lo strumento della nullità a proprio favore per "disfarsi" del vincolo contrattuale, danneggiando ulteriormente la controparte in stato di dipendenza economica, o in considerazione della circostanza che molto spesso la parte lesa decide di sopportare l'abuso consumato nei suoi confronti perché dalla prosecuzione del rapporto dipende la sua sopravvivenza sul mercato<sup>136</sup>.

Tuttavia la scarsa efficacia di tale soluzione in termini di tutela dell'interesse protetto dalla norma induce a riconoscere la legittimazione attiva anche al giudice, che pertanto potrà rilevare la nullità d'ufficio<sup>137</sup>.

Non convince la tesi che nega la legittimazione attiva delle imprese concorrenti danneggiate economicamente dall'abuso contrattuale. Tale esclusione sarebbe motivata dal fatto che l'art. 9 non tutela il mercato e quindi non ci sarebbe un interesse autonomo dei concorrenti che giustifichi la legittimazione ad agire<sup>138</sup>. Tale opinione non considera che qualunque stato di dipendenza economica costituisce comunque una distorsione del mercato tale da giustificare, almeno in astratto, un interesse delle imprese concorrenti ad agire in giudizio. E' evidente, peraltro, che la condotta abusiva deve avere un'incidenza nei loro confronti, come nel caso in cui l'abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la concorrenza ed il mercato ai sensi del 3° comma dell'art. 9. In tale ipotesi, infatti, non pare che ci siano motivi per negare all'impresa concorrente l'azione di nullità a tutela del proprio interesse ad operare in un mercato privo di distorsioni<sup>139</sup>.

Al fine di rafforzare il c.d. *public enforcement* per rendere effettivo il divieto dell'art. 9 vista la difficoltà che incontrano le imprese deboli ad agire contro l'impresa forte, il 3° comma dell'art. 10 della Legge 180/2011 Statuto delle Imprese attribuisce, anche in caso di abuso di dipendenza economica, la legittimazione ad agire in giudizio alle associazioni rappresentate in almeno cinque camere di commercio, al C.N.E.L. e alle loro articolazioni territoriali e di categoria<sup>140</sup>.

---

(136) G. Gioia, Nuove nullità relative a tutela del contraente debole, in *Contratto e impresa*, 1999, pp. 1345 e segg. e A.Barba, L'abuso di dipendenza economica: profili generali, in *La subfornitura nelle attività produttive* a cura di V. Cuffaro, Jovene, Napoli, 1998, p.352

(137) (139) M. Maugeri, *Abuso di dipendenza economica e autonomia privata*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 202 e segg.

(138) G. Ceridono, Art. 9 Legge 18 giugno 1998 n.192, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2000, pag. 452

(140) M. Maugeri, *Subfornitura e abuso di dipendenza economica*, Giappichelli, Torino, 2022, pag. 75

## IL RISARCIMENTO DEL DANNO

La tutela risarcitoria rappresenta l'unico rimedio applicabile in tutte le fattispecie di abuso di dipendenza economica, compresi il rifiuto di vendere o comprare e l'interruzione arbitraria di relazioni commerciali in atto, a meno che non si ipotizzi a carico dell'impresa forte un vero e proprio obbligo a contrarre eseguibile coattivamente<sup>141</sup> (vedi pag. 37).

In dottrina non c'è unanimità di vedute circa la natura della responsabilità che deriva dall'abuso di dipendenza economica.

Secondo un primo orientamento, essa avrebbe natura ibrida, cioè contrattuale o extracontrattuale a seconda che l'abuso si realizzi all'interno di un contratto (si pensi all'ingiustificata interruzione delle relazioni commerciali in atto) o fuori di esso (si pensi al rifiuto di vendere o comprare)<sup>142</sup>. A tale opinione è stato però obiettato che, qualora si agisca per il risarcimento dei danni provocati da una clausola nulla, non avrebbe senso parlare di responsabilità contrattuale perché non saremmo in presenza di un inadempimento, ma solo di una condotta abusiva che ha portato all'inserimento nel contratto di un patto nullo<sup>143</sup>.

Altra parte della dottrina riconosce alla responsabilità sempre natura contrattuale, anche nelle fattispecie di abuso del rifiuto di vendere o comprare e dell'interruzione arbitraria di relazioni commerciali in atto, sul presupposto che dall'art. 9 scaturiscano in capo all'intesa forte un obbligo a contrarre e un correlato diritto dell'impresa debole di diventare partner commerciale della prima<sup>144</sup>. E' stato tuttavia osservato che il nostro ordinamento non pone alcun obbligo a contrarre a carico della parte che commette l'abuso.

Altri autori attribuiscono alla responsabilità natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. dal momento che essa non discende dalla mancata attuazione di specifiche condotte positive o negative prescritte dalla norma, la quale si limita invece a vietare in termini generici determinati comportamenti che ledono gli interessi dell'impresa dipendente<sup>145</sup>.

A chi ritiene che si tratti di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cod. civ. è

---

(141) (144) F. Prosperi, *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002 pag. 294 e M. Libertini, *Ancora sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust*, in *Danno e responsabilità*, 2005, pag. 243

(142) R. Caso – R. Pardolesi, *La nuova disciplina del contratto di subfornitura industriale: scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori?*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, pp. 734 e segg.

(143) E. Scoditti, *Danni da intesa anticoncorrenziale per una delle parti dell'accordo: il punto di vista del giudice italiano*, in *Foro it.*, 2002, pag. 88

(145) P. Fabbio, *L'abuso di dipendenza economica*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 502

stato fatto osservare che, sebbene tanto l'art. 9 quanto l'art. 1337 cod. civ. tutelino entrambi l'affidamento di un soggetto alla conclusione di un contratto, la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. presuppone l'esistenza tra le parti di trattative in stato avanzato, laddove la responsabilità ex art. 9 prescinde dalla valutazione dello stato di avanzamento delle trattative e dall'esistenza stessa di relazioni precontrattuali, e deriva da un'obiettiva situazione di mercato nei rapporti tra l'impresa forte e quella dipendente che esclude la presenza di alternative concretamente praticabili<sup>146</sup>.

Altri ancora fanno discendere la natura precontrattuale della responsabilità dalla violazione di obblighi di comportamento che sorgerebbero prima e indipendentemente dal contratto, per il solo *contatto sociale* che si stabilisce tra l'impresa economicamente dipendente e l'altra parte al momento di intraprendere le trattative per concludere un affare. Quindi la posizione di supremazia economica imporrebbe l'osservanza di un obbligo di tutela dell'altrui libertà di negoziare che non deriva da alcun contratto, anzi lo precede, e la cui violazione comporta un vero e proprio inadempimento<sup>147</sup>.

In altri termini, tra le due imprese esisterebbe un vincolo di natura non contrattuale, ma economica tale da generare nell'impresa dipendente un affidamento alla conclusione di un contratto necessario per la propria sopravvivenza sul mercato, a prescindere da eventuali trattative intercorse<sup>148</sup>. Secondo questa impostazione, il pregiudizio subito dalla parte lesa per aver confidato inutilmente nella conclusione del contratto andrebbe risarcito nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante, inteso come danno provocato dalla mancata conclusione di altre trattative dalle quali l'impresa debole è stata distolta<sup>149</sup>.

Per la natura contrattuale della responsabilità per abuso di dipendenza economica si è espressa la Cassazione in quanto l'abuso si concretizza nell'ambito di rapporti commerciali tra le parti regolati da un contratto<sup>150</sup>.

Ai fini della tutela risarcitoria, l'onere della prova grava sull'attore (l'impresa abusata), il quale dovrà provare il fatto illecito (condotta abusiva dell'impresa dominante), la situazione di dipendenza economica (mancanza di alternative reali e soddisfacenti sul mercato di riferimento) e il nesso causale tra condotta illecita e danno ingiusto, anche se il giudice potrà avvalersi dell'aiuto di

---

(146) (148) V. Pinto, L'abuso di dipendenza economica "fuori dal contratto" tra diritto civile e diritto antitrust, in Riv. dir. civ., 2000, pag. 415-416

(147) (149) E. Scoditti, Danni da intesa anticoncorrenziale per una delle parti dell'accordo: il punto di vista del giudice italiano, in Foro it., 2002, pp. 88-89

(150) Cass., sez. un., ordinanza n.24906 del 25/11/2011

esperti del settore quali consulenti tecnici d'ufficio, soprattutto per definire il contesto economico in cui inserire il caso concreto.

Per quanto riguarda la prova del fatto illecito, l'impresa dipendente non deve limitarsi a provare l'esistenza di uno dei comportamenti astrattamente elencati dal legislatore i quali, pur essendo sufficientemente esaustivi delle varie ipotesi di abuso, non sono di per sé sufficienti ad integrare l'illecito. Un ruolo rilevante assume, invece, la prova della situazione di dipendenza economica, da fornire attraverso una rigorosa ricostruzione della posizione di entrambe le imprese sul mercato di riferimento, della struttura di quest'ultimo, dell'indicazione delle alternative presenti, della possibilità di ricorrere ad esse e degli effetti che le stesse produrrebbero in capo all'impresa dipendente.

In merito al nesso di causalità tra fatto illecito e danno ingiusto, la prova si fonda sul principio di *causalità adeguata*, per cui sono imputabili ad un soggetto solo le conseguenze del suo comportamento che, in base alla comune esperienza, sono normale conseguenza di quel comportamento<sup>151</sup>.

La quantificazione del danno si presenta operazione alquanto problematica. In linea generale, il danno emergente potrà consistere nella differenza di prezzo pagata dall'impresa dipendente, nell'ipotesi di prezzo eccessivo o discriminatorio, oppure nel mancato ammortamento degli investimenti specifici effettuati e nel costo di riconversione degli stessi, nelle ipotesi di rifiuto di vendere o acquistare e di interruzione delle relazioni commerciali in atto<sup>152</sup>.

In assenza di un'adeguata cultura economica da parte dei giudici, più complessa appare la valutazione del lucro cessante, che dovrà essere quantificato tenendo in considerazione il pregiudizio arrecato al vantaggio competitivo dell'impresa dipendente dalla condotta abusiva della controparte contrattuale. E' ipotizzabile che il giudice o, più verosimilmente, il consulente d'ufficio proceda al confronto tra un business-plan dell'impresa dipendente che tenga conto degli utili che gli investimenti specifici avrebbero prodotto se la relazione commerciale fosse proseguita per il tempo utile al loro ammortamento e un ulteriore business-plan con lo stesso arco temporale, ma costruito senza considerare l'utilizzo di tali investimenti o ipotizzando un utilizzo alternativo in caso di riconversione degli stessi. La differenza tra i due business-plan quantificherebbe il lucro cessante dell'impresa dipendente.

---

(151) P. Perlingieri - L. Corsaro, Responsabilità civile e illecito, in Manuale di diritto civile a cura di P. Perlingieri, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2000

(152) G. Taddei Elmi, La tutela di fronte all'A.G.C.M., in Concorrenza e mercato a cura di G. Vettori, Milano, 2005, pp. 262-264

## LE AZIONI INIBITORIE

Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, la formulazione originaria del 3° comma dell'art. 9 prevedeva come unico rimedio a disposizione dell'impresa economicamente dipendente l'azione volta a far dichiarare la nullità del patto abusivo. Ma poiché è apparso ben presto evidente, anche alla luce delle esigenze dell'economia moderna, che tale misura non appariva adeguata e idonea a tutelare l'interesse leso, con la riforma del 2001 furono introdotte anche la tutela risarcitoria e quella inibitoria (*“Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.”*).

L'esperienza applicativa maturata negli anni ha dimostrato che i rimedi più efficaci contro gli abusi di dipendenza economica si sono dimostrati quello inibitorio e, in subordine, quello risarcitorio, mentre raramente è stata invocata la nullità del patto abusivo. In particolare, le azioni esperite sono di regola precedute da una fase cautelare finalizzata ad un provvedimento che assicuri la prosecuzione della relazione commerciale<sup>153</sup>.

L'azione inibitoria è uno strumento rimediabile essenzialmente preventivo, la cui caratteristica principale è quella di reagire ad un illecito già verificatosi o in corso, impedendone la reiterazione o la prosecuzione in futuro<sup>154</sup>. Essa quindi consente di tutelare interessi che altrimenti non sarebbero adeguatamente protetti dal semplice rimedio risarcitorio o restitutorio<sup>155</sup>.

La circostanza che il legislatore abbia utilizzato l'espressione al plurale (*azioni inibitorie*), ha favorito un'interpretazione ampia del rimedio che include sia l'inibitoria negativa (ordine di cessare la condotta abusiva) che quella positiva (ordine di raggiungere determinati obiettivi)<sup>156</sup>.

Si è discusso in dottrina se la tutela inibitoria possa spingersi fino ad imporre all'impresa che ha commesso l'abuso un obbligo a contrarre (Trib. Catania, sez. Bronte, ord. 9/7/2009)<sup>157</sup>.

I sostenitori della tesi negativa evidenziano che dall'esame dell'art. 9 non si evince l'esistenza nel nostro ordinamento di un tale obbligo, il quale sarebbe in contrasto con i principi generali dell'autonomia privata e della libertà di iniziativa economica, e che l'attuazione di un obbligo di fare

---

(153) R. Natoli, L'abuso di dipendenza economica, estratto al volume Trattato dei contratti, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 398

(154) S. Benucci, Le prime pronunce in tema di “abuso di dipendenza economica”, in Concorrenza e mercato a cura di G. Vettori, 2005, pag. 506-507

(155) A. Proto Pisani, Appunti sulla giustizia civile, Cacucci, Bari, 1982, pag. 396

(156) P. Fabbio, Interruzione delle relazioni commerciali in atto e abuso di dipendenza economica, in Riv. dir. comm., 2002, pag. 343

(157) M. Maugeri, Subfornitura e abuso di dipendenza economica, Giappichelli, Torino, 2022, pag. 86



imposto dal giudice sarebbe esclusa dall'infungibilità dello stesso<sup>158</sup>.

I sostenitori della tesi positiva sottolineano invece che, a prescindere dalla concreta eseguibilità del provvedimento del giudice, è necessario guardare all'utilità che può derivarne per la parte lesa<sup>159</sup>. Si osserva che nel nostro ordinamento non sussiste una necessaria corrispondenza tra condanna ed esecuzione forzata, per cui anche un provvedimento inesequibile è idoneo a produrre effetti utili alla parte che lo richiede: si pensi all'adempimento spontaneo da parte dell'impresa condannata o alla possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale o che il giudice commini una pena pecuniaria a carico della parte soccombente in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento (c.d. *astreintes*)<sup>160</sup>.

Nel caso di specie, il provvedimento inibitorio che impone, sia in via d'urgenza nella fase cautelare che all'esito del giudizio di merito, un obbligo a contrarre può rivelarsi particolarmente utile per l'impresa vittima dell'abuso, benché non eseguibile coattivamente<sup>161</sup>. Tale obbligo potrà consistere in un ordine a contrarre tout-court, in un ordine alternativo rispetto ad una condotta ugualmente lecita determinata dal provvedimento stesso o in un ordine a contrarre riferito ad una gamma di condotte ugualmente lecite.

## **IL RUOLO DELL'A.G.C.M.**

Oltre alle sanzioni di carattere privatistico, che abbiamo appena passato in rassegna, l'art. 9 prevede anche sanzioni di natura pubblicistica.

Subito dopo l'entrata in vigore della Legge 192/1998 sulla subfornitura si è aperto un dibattito circa la possibilità che un abuso di dipendenza economica potesse ledere anche la concorrenza e il mercato. Alcuni autori rilevavano che l'abuso dell'impresa forte nei confronti della controparte che avesse effettuato investimenti specifici con alti costi di commutazione determinasse conseguenze simili al monopolio in quanto induceva le imprese a porre in essere investimenti inferiori e meno specifici per evitare di rimanere incastrati nella relazione commerciale con l'impresa forte<sup>162</sup>. Si era

---

(158) S. Benucci, Le prime pronunce in tema di "abuso di dipendenza economica", in *Concorrenza e mercato* a cura di G. Vettori, 2005, pp. 506 e segg.

(159) (161) V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Jovene, Napoli, 1964, pp. 262-263

(160) R. Natoli, *L'abuso di dipendenza economica*, estratto al volume *Trattato dei contratti*, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 399

(162) C. Osti, *L'abuso di dipendenza economica*, in *Mercato, concorrenza e regole*, 1999, pag. 18

andata poi formando un'opinione comune secondo la quale la scarsa applicazione dell'art. 9 trovava la sua prima causa in una certa inadeguatezza strutturale e culturale dell'autorità designata ad occuparsi dell'abuso di dipendenza economica (il giudice ordinario), rispetto alla quale l'Antitrust evidenziava invece una competenza più specifica, poteri istruttori e sanzionatori più incisivi e penetranti e una maggiore rapidità delle decisioni.

Delle critiche sulla mancata attribuzione all'Antitrust della competenza a giudicare l'abuso di dipendenza economica si è fatto carico il legislatore, il quale con la Legge 57/2001 ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 9 che attribuisce all'A.G.C.M. la facoltà di applicare le diffide e le sanzioni previste dalla normativa antitrust qualora ravvisi che l'abuso di dipendenza economica abbia rilevanza non solo tra le parti del contratto, ma anche per la tutela della concorrenza e del mercato.

Nonostante l'indubbia maggiore competenza e capacità dell'Autorità, il legislatore ha scelto di riservare le limitate risorse economiche di cui tale organo dispone alle situazioni di abuso che possono produrre un maggiore allarme anticoncorrenziale, mentre le minacce per la concorrenza di minore entità continueranno ad essere sindacate dal giudice ordinario, senza che sia necessario mettere in campo le risorse altamente specializzate dell'A.G.C.M.

Secondo alcuni autori, la riforma del 2001 non avrebbe aggiunto niente di nuovo, nel senso che gli abusi di dipendenza economica nei rapporti verticali di impresa rilevanti per la concorrenza e il mercato sarebbero perseguibili dall'Autorità già ai sensi dell'art. 3 della Legge 287/1990 Antitrust come abusi di posizione dominante, a prescindere dall'introduzione del comma 3 bis dell'art. 9 della Legge 192/1998<sup>163</sup>.

Benché tale introduzione risalga alla novella del 2001, per molti anni l'Antitrust non è intervenuta e la prima sanzione comminata risale al Provvedimento n.28043 del 20/12/2019.

Nei pochissimi casi in cui è intervenuta, l'A.G.C.M. ha individuato la lesione rilevante nella diminuzione di concorrenza sul mercato dell'impresa abusata, nel senso che in assenza dello sfruttamento abusivo della posizione di dipendenza economica il mercato di riferimento si sarebbe giovato della presenza dell'operatore che ha subito l'abuso<sup>164</sup>.

Anche l'Autorità ha aderito alla tesi dominante secondo la quale la disciplina dell'art. 9 si applica anche a rapporti diversi dalla subfornitura: infatti, tre dei procedimenti ancora aperti si riferiscono a rapporti di franchising<sup>165</sup>

---

(163) M. Maugeri, *Le modifiche alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica*, in *Nuove leggi civili commentate* a cura di V. Meli, 2001

(164) (165) M. Maugeri, *Subfornitura e abuso di dipendenza economica*, Giappichelli, Torino, 2022, pag. 101

## CONCLUSIONI

Il divieto di abuso di dipendenza economica è un esempio emblematico del processo che, sulla spinta della normativa di derivazione comunitaria e del recepimento di forme contrattuali estranee all'ordinamento italiano, ha portato nell'ultimo decennio del secolo scorso alla profonda modifica della disciplina del contratto e al passaggio dalla tradizionale concezione dello stesso come atto di autonomia con forza di legge tra parti in situazione di sostanziale parità alla consapevolezza delle interferenze tra atto negoziale, contesto economico e struttura del mercato.

Le forme di controllo del regolamento negoziale, in passato considerate eccezionali, con il passare degli anni hanno trovato sempre più diffusione. Il legislatore ha lasciato alle parti la possibilità di autoregolamentare i propri interessi, ma riservandosi di esercitare un controllo sulle loro manifestazioni di autonomia. Il contratto è stato quindi sottoposto a limiti che di fatto hanno attenuato la libera manifestazione della volontà delle parti.

Si profilerebbe così quello che qualcuno ha definito un "divieto di abuso di autonomia privata", ispirato al principio generale secondo il quale la parte forte non deve abusare del maggior potere contrattuale a danno della parte debole per cui, quando i soggetti oltrepassano il limite di meritevolezza di tutela, si giustifica un intervento correttivo<sup>166</sup>.

Altri autori hanno rilevato l'esistenza nel nostro ordinamento di un "principio di giustizia contrattuale", in base al quale il rapporto negoziale deve rispecchiare canoni di equità che limitano l'autonomia privata, a prescindere dalla qualificazione soggettiva delle parti e dallo sfruttamento di eventuali posizioni di forza. Il contratto deve cioè realizzare la composizione degli interessi in gioco in un rapporto di proporzionalità dello scambio. Tale principio avrebbe lo scopo di correggere a favore della parte che versa in stato di debolezza gli squilibri che si verificano nella pratica<sup>167</sup>.

Quando ha fatto la sua comparsa nell'ordinamento italiano 25 anni fa, il divieto di abuso di dipendenza economica ha finito per fungere in qualche modo da catalizzatore di un intenso dibattito, in corso ormai già da diversi anni, sulla tutela del contraente debole. Molti hanno infatti ravvisato nel nuovo istituto, più che in altre novità legislative e giurisprudenziali, il collettore a livello di sistema di nuovi principi generali di tutela del contraente debole, di giustizia sostanziale del contratto ecc.,

---

(166) A. D'Amico, La formazione del contratto, in *Il Terzo Contratto* a cura di G. Gitti e G. Villa, Il Mulino, Bologna, 2008, pag. 68

(167) F. Casucci, *Il sistema giuridico "proporzionale" nel diritto privato comunitario*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2001, pag. 318.

capaci di dar vita ad un nuovo diritto dei contratti<sup>168</sup>.

Con l'introduzione del divieto, il controllo della congruità delle condizioni contrattuali, fino ad allora circoscritto ai rapporti B2C caratterizzati dalla strutturale debolezza del consumatore, è stato esteso ai rapporti negoziali tra imprese, considerati come un mercato da regolamentare autoritativamente alla stregua degli altri attraverso l'imposizione di sempre maggiori limiti all'autonomia delle parti, benché appartenenti allo stesso status professionale<sup>169</sup>.

All'art. 9 va quindi riconosciuto il merito di aver portato all'attenzione dei giuristi quell'ampia fascia di rapporti, definita "terzo contratto" o "B2B tra operatori non sofisticati"<sup>170</sup>, che si colloca a metà strada tra il "B2B", dove vige ancora il tradizionale diritto dei contratti, e il "B2C", ispirato all'esigenza di tutela del consumatore, di modo che l'esame della disparità del potere economico, prima confinato ai rapporti tra professionisti e consumatori, è stato esteso ai rapporti tra imprese<sup>171</sup>.

Nonostante le vicissitudini che ne hanno caratterizzato la genesi, la collocazione sistematica, l'interpretazione e l'applicazione pratica, l'istituto dell'abuso di dipendenza economica non rinuncia alla sua missione di strumento normativo per valutare la condotta delle imprese che, pur non avendo una posizione dominante nell'accezione Antitrust, siano comunque idonee ad alterare il corretto funzionamento del mercato.

Quale strumento perequativo delle asimmetrie negoziali, il divieto di abuso di dipendenza economica si prefigge, attraverso la tutela dell'impresa debole, di sanzionare e, possibilmente, correggere le imperfezioni del mercato, a conferma di una sua natura ibrida o "bicefala"<sup>172</sup> che lo colloca a metà strada tra diritto civile e diritto della concorrenza.

Non solo, ma aver messo in evidenza le interrelazioni che esistono tra contratto e mercato ha favorito una maggiore consapevolezza dei fenomeni economici sottesi al mondo del diritto.

Se da un lato l'analisi di tale istituto richiama concetti già noti al codice civile e ampiamente studiati dalla dottrina, quali quello di abuso del diritto, di violazione della buona fede e di equità contrattuale, dall'altro essa implica l'uso di concetti nuovi, quantomeno rispetto alla tradizione

---

(168) P. Fabbio, *L'abuso di dipendenza economica*, Giuffrè, Milano, 2006, spec. cap. I

(169) F. Volpe, *La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2004, pag. 60

(170) R. Pardolesi, prefazione a G. Colangelo, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti*, Giappichelli, Torino, 2004, pag. XIII

(171) (172) G. Colangelo, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 152-153

giuridica del codice civile, tratti dall'analisi economica del diritto.

A differenza del codice civile, le nuove figure introdotte dal diritto europeo dei contratti, tra le quali rientra l'abuso di dipendenza economica, prendono in considerazione il contratto non come entità a sé stante, ma collocandola nel più complesso mercato. Si pensi, ad esempio, alla *manca*za di alternative soddisfacenti richiesta dalla norma per la sua applicazione, alla necessaria parametrizzazione del contenuto del contratto di subfornitura a quanto avviene nel mercato dei prodotti intermedi o al fatto che l'abuso possa consistere nell'imposizione di condizioni contrattuali *discriminatorie*, il cui contenuto va valutato alla stregua di quanto avviene sul mercato<sup>173</sup>.

Da quando è stato introdotto per la prima volta in Germania nel 1973, il divieto di abuso di dipendenza economica si è diffuso in numerosi ordinamenti nazionali, anche se per molti anni è stato considerato come figlio di un dio minore nell'ambito delle problematiche del diritto della concorrenza e dei mercati, se non addirittura estraneo ad esse.

Non si è mancato di evidenziare il sostanziale paradosso alla base della normativa relativamente al meccanismo dell'*enforcement* privatistico per cui l'impresa abusata, interessata alla pacifica prosecuzione del rapporto negoziale, non sarebbe incentivata ad agire in giudizio nei confronti della controparte. Ecco perché nella maggioranza dei casi l'art. 9 è stato azionato da imprese ormai in crisi per "saldare il conto" alla fine della relazione commerciale, quando la prospettiva del prolungamento degli affari poteva dirsi sfumata<sup>174</sup>.

Volendo provare a tracciare un bilancio a 25 anni dall'introduzione nel nostro ordinamento, si tratterebbe probabilmente di un bilancio in chiaroscuro. Le aspettative inizialmente riposte sull'art. 9 sono andate in parte deluse, soffocate dalle dispute sulla natura civilistica o concorrenziale dell'istituto (alimentate dalla travagliata genesi della norma), sul suo perimetro di applicazione e sul dualismo tra *enforcement* privatistico e pubblicistico.

Tra chi lo considera un ostacolo alla competitività delle imprese più grandi, il risultato di una deriva paternalistica in cui la protezione del contraente debole rischia di sfociare nella demonizzazione della grande dimensione<sup>175</sup>, uno strumento che consente al giudice di entrare

---

(173) G. Agrifoglio, Abuso di dipendenza economica e l'asimmetria nei contratti d'impresa (B 2 b), in *Contratto e impresa*. Europa, 2008, pp. 51-52

(174) R. Caso, atti del convegno "La tutela del contraente debole nei rapporti d'impresa", Trento, 2007, pag. 17 e M. Libertini, atti del convegno "L'abuso di dipendenza economica", Milano, 2023

(175) A. Pezzoli, atti del convegno "L'abuso di dipendenza economica", Milano 2023

discrezionalmente nel gioco contrattuale svuotando l'autonomia delle parti e chi lo ritiene un elemento fondamentale per garantire una concorrenza leale e tutelare le imprese più piccole, il divieto di abuso di dipendenza economica si è comunque dimostrato uno strumento prezioso per proteggere le imprese deboli e promuovere una concorrenza più sana e trasparente.

L'impressione è tuttavia quella di un'opera in un certo senso incompiuta, non essendosi superata l'ambivalenza della norma, collocata a metà strada tra le discipline del contratto e della concorrenza, così da consentirne letture civilistiche o, alternativamente, filo-concorrenziali<sup>176</sup>. Ma forse non è il momento di fare bilanci. Il mercato è in continua evoluzione e il nuovo avanza. Anzi, è già qui e pone l'art. 9 dinanzi a nuove, impegnative sfide.

---

(176) F. Macario, *Genesi, evoluzione e consolidamento di una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica*, in *Giustizia Civile* riv. trim., 2016

## APPENDICE

### L'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA NELL'ERA DIGITALE

Negli ultimi anni un rinnovato interesse verso l'istituto del divieto di abuso di dipendenza economica è stato alimentato dall'analisi dei rischi derivanti dall'eccessiva concentrazione di potere di mercato nelle mani delle maggiori piattaforme digitali (GAFAM), la cui pervasività in ogni settore della vita sociale ed economica è sotto gli occhi di tutti, così come l'attitudine a detenere informazioni su tendenze di mercato e inclinazioni soggettive degli utenti<sup>177</sup>.

L'avvento dell'economia digitale e la vertiginosa crescita dei suoi epigoni sono stati infatti percepiti come una grave minaccia alla concorrenza dei mercati. A livello europeo, l'aumento della dipendenza economica e il crescente squilibrio contrattuale tra piattaforme on-line e i loro partner commerciali hanno rappresentato i presupposti per l'adozione del Reg. (UE) 2019/1150 (Regolamento P2B), che stabilisce alcuni obblighi in capo alle piattaforme on-line volti a tutelare la posizione debole degli utenti commerciali, principalmente con riguardo al contenuto dei termini e condizioni del servizio.

Gli interventi normativi dei Paesi europei in materia, benché declinati in modalità diverse, condividono l'esigenza di una rigorosa disciplina dell'abuso di dipendenza economica, considerata necessaria per garantire una rapida e solida ripresa economica dopo le difficoltà provocate dalla crisi pandemica, che rischiano di prolungarsi a causa del conflitto in corso e delle misure sanzionatorie adottate dalla UE nei confronti della Russia<sup>178</sup>.

Sulla scia del legislatore tedesco, che con la decima riforma del GWB del 2021 ha esteso agli intermediari digitali le norme sull'abuso di dipendenza economica, e prendendo spunto da una segnalazione dell'A.G.C.M., che auspicava di rendere il divieto di abuso di dipendenza economica più appropriato ed efficace rispetto al potere delle grandi piattaforme digitali, l'art. 33 della Legge 118/2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), rubricato "*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*", ha apportato le seguenti modifiche all'art. 9 della Legge 192/1998:

a) inserimento del comma 1 bis: "*Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che*

---

(177) (178) E. Quaranta, Abusi di potere nei mercati digitali: la riforma antitrust che serve, su [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 11/5/2022

*ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”;*

b) sostituzione del comma 2 con il seguente: *“L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta, ovvero nell’adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l’utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l’applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere”;*

c) aggiunta al comma 3 del seguente periodo: *“Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n.168”.*

Deve ritenersi che, in assenza di una definizione specifica, la nozione di piattaforma digitale possa ricomprendere un ampio novero di soggetti, tra cui piattaforme transazionali, *marketplace*, motori di ricerca, *app store*, *social network*, *e-commerce*, *cloud computing*, *smart TV*, servizi di messaggistica e assistenti virtuali.

La prima e più rilevante novità dell’art. 33, caso unico nel panorama legislativo europeo, è la presunzione relativa di dipendenza economica *“nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”*, che pone a carico dei gestori delle piattaforme digitali l’onere di provare l’assenza di dipendenza economica, mentre nel regime precedente, che continua ad applicarsi agli operatori tradizionali e alle piattaforme digitali le quali non abbiano un ruolo determinante, spettava al contraente abusato provare lo stato di dipendenza economica.

E’ evidente che il superamento della presunzione sarà ben difficile per i colossi digitali, rispetto ai quali si può agevolmente presumere lo stato di dipendenza economica di piccoli operatori commerciali che hanno la necessità di essere on-line per offrire prodotti o servizi. Discorso diverso per le tante altre piattaforme digitali costituite anche da piccole e medie imprese, che operano in settori di nicchia o altamente specializzati, per le quali l’onere di prova contraria potrebbe essere più agevole.



La presunzione *iuris tantum* di dipendenza economica è stata oggetto di critiche per la sua premessa errata, secondo la quale ogni piattaforma digitale si configura come contraente forte rispetto ai propri utenti commerciali a prescindere dal diverso modello di business adottato, per la difficoltà dell'onere probatorio e per la disparità di trattamento che essa determina tra operatori on-line e off-line<sup>179</sup>.

Oltre a collocare l'Italia in una posizione di assoluta solitudine nel contesto normativo europeo, la presunzione crea un'evidente discriminazione tra contraenti deboli, i quali verrebbero tutelati diversamente in base alla dimensione, digitale o non, della propria controparte negoziale.

Anche la prova del ruolo determinante della piattaforma digitale che la vittima dell'abuso deve fornire non appare di facile lettura, né semplice da attuare. Il riferimento al ruolo determinante svolto dalla piattaforma rappresenta infatti una novità rispetto sia al panorama europeo che alla normativa nazionale sulla dipendenza economica. Oltre ai dubbi suddetti riguardo all'opportunità di un trattamento differenziato tra operatori digitali e operatori tradizionali, il riferimento al ruolo determinante non fornisce un parametro chiaro ed oggettivo per l'individuazione dei soggetti interessati con il conseguente rischio di forti incertezze interpretative e di ricadute in sede giudiziaria.

Probabilmente, quando parla di ruolo determinante l'art. 33 fa riferimento ai fornitori di servizi di piattaforme di base che, pur non controllando l'accesso ai mercati del web come i c.d. *gatekeeper*, siano in grado di determinare nei propri confronti un significativo grado di dipendenza sia degli utenti commerciali che di quelli finali e che siano altresì in grado di provocare una sorta di lock-in. In altri termini, senza tali piattaforme determinanti le imprese utenti non potrebbero raggiungere clienti finali o fornitori o non potrebbero farlo alle stesse condizioni<sup>180</sup>.

Trattandosi di una prova a carico della vittima dell'abuso molto simile a quella di non avere alternative di mercato soddisfacenti, è da ritenersi che la piattaforma digitale possa superarla provando che l'utente commerciale abbia tali alternative. In ogni caso, finché non ci saranno pronunce che consentano di riconoscere quali siano le piattaforme con ruolo determinante (si stima 10/15 operatori, compresi i GAFAM), c'è il rischio che sia molto difficile far valere la presunzione di dipendenza economica<sup>181</sup>.

---

(179) G. Colangelo, Atti del convegno "L'abuso di dipendenza economica", Milano, 2023 e contributo alla discussione per l'esame del disegno di legge n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) innanzi alla 10a Commissione del Senato del 16/2/2022

(180) (181) M. Maugeri, Subfornitura e abuso di dipendenza economica, Giappichelli, Torino, 2022 pp. 109-110

La seconda novità dell'art. 33 riguarda la previsione di nuove fattispecie di abuso, che non costituiscono un elenco tassativo, ma solo una prima indicazione di condotte vietate da parte delle piattaforme digitali.

Premesso che non si avvertiva il bisogno di una nuova elencazione in quanto l'art. 9 era applicabile alle piattaforme digitali anche nella sua precedente formulazione, va evidenziato che l'ipotesi di abuso consistente nel "fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito" risulta formulata in termini eccessivamente generici e indeterminati<sup>182</sup>, anche se la Legge 118/2022 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita l'A.G.C.M., possa adottare linee guida volte a facilitare l'applicazione delle nuove disposizioni.

Ultima novità introdotta dall'art. 33 è la riserva dell'attribuzione della competenza sulle azioni civili alle sezioni specializzate in materia di impresa, risolvendo così un'incertezza interpretativa già sottoposta in passato al vaglio della Corte di Cassazione, la quale aveva escluso la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le domande risarcitorie relative ad ipotesi di abuso di dipendenza economica in quanto ritenute di natura puramente contrattuale, estranee al concetto di abuso di posizione dominante e di norma prive di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato<sup>183</sup>.

## **IL DIGITAL MARKETS ACT (D.M.A.)**

L'ennesima modifica dell'art. 9 va interpretata alla luce degli strumenti legislativi recentemente adottati a livello comunitario per regolamentare i servizi digitali: il *Digital Services Act* e il *Digital Markets Act*.

Il primo è il nuovo regolamento sui servizi digitali, che fissa obblighi e responsabilità in ordine ai contenuti che essi ospitano al fine di contrastare fenomeni quali incitamento all'odio e alla violenza, bullismo on-line, terrorismo, *fake news*, pedopornografia, contraffazione di prodotti, ecc.

Il secondo mira a limitare lo strapotere delle *Big Tech* quando, sfruttando abusivamente le loro dimensioni e la posizione radicata sul mercato, ne ostacolano l'accesso da parte di altri operatori a scapito della concorrenza e dei consumatori finali.

---

(182) M. Maugeri, *Subfornitura e abuso di dipendenza economica*, Giappichelli, Torino, 2022 pp. 109-110

(183) Cass. civ., sez. IV, 4/11/2015, n.22584, in *Ced*, 2015, Cass. civ., sez. VI-2, Ord. 23/2/2018 n.4421, in *Diritto e Giustizia e Cass.* Sez. VI, 28/9/2017, n.22747, in *Riv. dir. ind.*, 2018

Il D.M.A., entrato in vigore l'1/11/2022 e applicabile a partire da maggio 2023, rappresenta un cambio di prospettiva nella lotta ai sempre più frequenti fenomeni di abuso sul mercato digitale perché segna il passaggio da un approccio puramente *ex post* all'imposizione di regole *ex ante*<sup>184</sup>.

Le tradizionali norme antitrust, pensate per fermare il comportamento abusivo solo dopo che si fosse rilevato il danno per la concorrenza, si erano dimostrate troppo lente rispetto alle rapide dinamiche del mercato digitale con lunghe indagini delle autorità, durate talvolta anche oltre 5 anni, che rendevano tardiva l'eventuale sanzione. Inoltre, la disciplina anticoncorrenziale era apparsa inadeguata nelle ipotesi in cui il danno alla concorrenza fosse di natura strutturale, cioè provocato dalle caratteristiche stesse di uno specifico mercato, piuttosto che dal comportamento abusivo della piattaforma digitale<sup>185</sup>.

Il regolamento individua invece *ex ante* condotte vietate (*blacklist*) e obbligatorie (*white list*) in capo alle piattaforme destinarie della normativa, definite *gatekeeper* e individuate presuntivamente sulla base di criteri quali-quantitativi. Trattasi di una presunzione relativa nel senso che l'attribuzione della qualifica di *gatekeeper*, comunque limitata nel tempo e soggetta a verifiche periodiche, avviene in contraddittorio con la piattaforma stessa, la quale potrà dimostrare di non essere un *gatekeeper*, pur rispettando i criteri quantitativi previsti dal D.M.A.<sup>186</sup>.

Altra importante novità introdotta dal regolamento è l'inversione dell'onere della prova: mentre prima erano le autorità antitrust a dover dimostrare la natura anticoncorrenziale della condotta delle piattaforme digitali, ora grava su queste ultime l'onere di provare la liceità del loro comportamento per non incorrere in pesanti sanzioni economiche (rapportate al fatturato) e amministrative (per esempio, il divieto di fare acquisizioni)<sup>187</sup>.

La nuova disciplina antitrust comunitaria va ad aggiungersi e non a sostituirsi alle normative nazionali in materia, che potranno essere uguali o più rigorose<sup>188</sup>.

Le principali critiche mosse dagli analisti al regolamento riguardano:

a) le soglie minime di fatturato (euro 7,5 miliardi) e di capitalizzazione di mercato (euro 75 miliardi)

---

(184) (185) M.R. Carbone, Digital Markets Act, così l'Europa limita il potere delle Big Tech, su [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 25/3/2022

(186) (188) E. Quaranta, Il DMA al vaglio delle istituzioni UE: i dubbi degli analisti, le resistenze delle Big Tech, su [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 21/3/2022

(187) M.R. Carbone, DMA più vicino, ecco come l'UE affronta i punti critici del regolamento sui mercati digitali, su [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 28/3/2022

richieste per attribuire alla piattaforma digitale la qualifica di *gatekeeper*, le quali rischiano di lasciare fuori dal perimetro dei destinatari operatori come “Booking” o “Zalando”, che pure rivestono un ruolo rilevante nei rispettivi mercati di riferimento<sup>189</sup>;

b) la previsione di regole considerate efficaci a prescindere dai modelli di business, i quali si differenziano notevolmente se una piattaforma si finanzia con la pubblicità (Google, Facebook, Twitter), o se è una piattaforma di transazione (Amazon, Uber, Airbnb) o se offre sistemi operativi e *app* (Appstore, Android, Google Play Store, Microsoft Windows e Azure)<sup>190</sup>.

Non sono ovviamente mancate resistenze da parte delle *Big Tech*, ognuna delle quali potrebbe dover sostenere costi di *compliance* stimati dalla Commissione Europea in euro 1,4 milioni annui. In particolare, i *gatekeeper* statunitensi hanno chiesto all’amministrazione Biden di esercitare pressione sugli organi comunitari affinché la nuova normativa non risulti discriminatoria nei loro confronti e coinvolga anche operatori europei e di altri Paesi<sup>191</sup>.

## **IL CASO META – SIAE**

In data 5/4/2023 l’A.G.C.M. ha aperto un’istruttoria nei confronti di Meta (già Facebook) per presunto abuso di dipendenza economica consistente nell’indebita interruzione delle trattative in corso per il rinnovo della licenza di utilizzazione delle opere musicali tutelate da Siae sulle piattaforme Facebook e Instagram, di proprietà di Meta.

Com’è noto, Meta offre ai propri utenti piattaforme digitali c.d. *social* di messagistica, funzioni, *app*, servizi, tecnologie e software, e nel 2022 ha sviluppato a livello mondiale un fatturato di circa 116 miliardi di dollari. La sola piattaforma Facebook ha registrato nel 2022 una media mensile di 2,6 miliardi di utenti attivi e una media giornaliera di circa 2 miliardi.

Siae è invece un ente pubblico economico a base associativa che si occupa della gestione e intermediazione dei diritti d’autore, concedendo le licenze per l’utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d’autore e ripartendo i proventi che ne derivano.

Nel corso delle trattative per il rinnovo della licenza d’uso, Meta aveva chiesto a Siae di accettare una nuova offerta economica, rifiutandosi però di fornire le opportune informazioni per

---

(189) M.R. Carbone, DMA più vicino, ecco come l’UE affronta i punti critici del regolamento sui mercati digitali, su [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 28/3/2022

(190) (191) E. Quaranta, Il DMA al vaglio delle istituzioni UE: i dubbi degli analisti, le resistenze delle Big Tech, su [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 21/3/2022

consentire di valutarne l'effettiva congruità. A seguito della brusca interruzione delle trattative, Meta aveva eliminato dalle piattaforme *social* i contenuti musicali tutelati da Siae in modo che non fossero più fruibili dagli utenti.

L'Autorità ha ritenuto che la condotta di Meta potesse configurare un abuso di dipendenza economica in danno di Siae ai sensi dell'art. 9 della Legge 192/1998, così come novellato dalla legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), in quanto si ravvisano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero:

a) Sussistenza dello stato di dipendenza economica di Siae nei confronti di Meta. L'A.G.C.M. ha rilevato al riguardo che Instagram e Facebook sono le piattaforme digitali di *social network* più diffuse negli U.S.A. e in Europa, inclusa l'Italia, e che Meta è tipicamente qualificata come impresa dotata di una posizione preminente rispetto agli altri operatori nell'offerta di piattaforme *social*. Infatti, le piattaforme Instagram e Facebook hanno un numero estremamente elevato di utenti attivi. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che Meta abbia il requisito indicato dal comma 2 dell'art. 9, cioè sia una piattaforma digitale che riveste un ruolo determinante per raggiungere gli utenti finali. Benché non si possa negare la posizione di rilievo che anche Siae occupa nel mercato italiano dei servizi di intermediazione e gestione dei diritti d'autore, è altrettanto evidente l'enorme sproporzione in termini di potere di mercato e di dimensione economica a vantaggio di Meta. Poiché attraverso la licenza d'uso stipulata con Meta Siae garantisce agli autori rappresentati la possibilità di raggiungere l'ampia categoria di utenti che utilizzano le piattaforme *social*, l'A.G.C.M. ha ritenuto applicabile al caso di specie la presunzione introdotta dalla legge di concorrenza 2021 all'art. 9 della legge 192/1998 di sussistenza di un rapporto di dipendenza economica di Siae nei confronti di Meta.

b) Abusività della condotta di Meta. L'Autorità ritiene che Meta potrebbe aver abusato dello squilibrio del potere contrattuale di cui gode rispetto a Siae ai sensi del comma 2 dell'art. 9 per aver interrotto arbitrariamente le relazioni commerciali in atto e, con riferimento alle piattaforme digitali, per aver fornito informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato. La condotta di Meta, in particolare l'interruzione delle trattative con conseguente eliminazione delle opere degli autori tutelati da Siae dalle piattaforme *social*, avrebbe violato i canoni di buona fede, correttezza e trasparenza che devono invece permeare le trattative negoziali soprattutto nei casi, come quello in esame, caratterizzati da un grande squilibrio economico tra le parti interessate.

c) Rilevanza della fattispecie per la tutela della concorrenza. Con specifico riferimento al comma 3 bis dell'art. 9, l'A.G.C.M. ha ritenuto che la condotta di Meta abbia un impatto che trascenda i meri

rapporti contrattuali con Siae e possa recare un forte pregiudizio alle dinamiche competitive nel mercato relativo all'intermediazione dei diritti d'autore per l'utilizzo sulle piattaforme digitali di *social network*, nonché un grave danno per gli utenti finali. Infatti, l'abuso ipotizzato comprime significativamente la capacità competitiva di Siae sui mercati interessati ed impedisce ai numerosi autori da essa rappresentati di raggiungere i milioni di utenti che fruiscono delle piattaforme *social*. Inoltre, la condotta di Meta potrebbe avere ripercussioni anche sugli autori rappresentati da altre società e che sono contitolari dei diritti insieme ad autori tutelati da Siae. Infine, l'abuso ipotizzato potrebbe limitare in modo considerevole la libertà di scelta degli utenti finali, che verrebbero privati della possibilità di fruire delle opere tutelate da Siae, componente importante dell'offerta musicale italiana e internazionale. In altri termini, l'interruzione *ex abrupto* della negoziazione avrebbe prodotto un pregiudizio alle dinamiche competitive a scapito di tutti gli attori del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore delle opere musicali (gli autori, le società che tutelano tali diritti e gli utenti finali, privati della possibilità di accedere a una gamma molto significativa di opere).

La vicenda, alla quale i mezzi di informazione hanno dato ampio risalto anche per la notorietà delle parti coinvolte, presenta alcuni profili d'interesse. In primo luogo, l'Autorità ha adottato misure cautelari a negoziazione ancora in corso, imponendo a Meta di riprendere le trattative nel rispetto dei principi di buona fede, trasparenza ed equità, dando "accesso alle informazioni" sui propri ricavi e ripristinando i contenuti Siae sulla piattaforma.

In secondo luogo, appare insolita la scelta dell'A.G.C.M. di avviare un'istruttoria per abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della Legge 192/1998, piuttosto che per abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, che avrebbe però comportato la necessità di accertare la dominanza di Meta in un tradizionale procedimento antitrust.

In terzo luogo, è singolare che l'Autorità intervenga nel settore delle piattaforme digitali proprio all'alba dell'entrata in vigore del Digital Markets Act e che Siae, operatore sicuramente dominante nella gestione collettiva dei diritti d'autore secondo i classici canoni di definizione del potere di mercato antitrust, sia considerata parte debole nei confronti di una piattaforma di intermediazione non focalizzata sui contenuti musicali.

In effetti, questa istruttoria sembra confermare una recente tendenza che ha visto l'A.G.C.M. avviare procedimenti sull'abuso di dipendenza economica in molti settori, anche diversi dalle piattaforme digitali (franchising, ristorazione, abbigliamento, telefonia, poste). Come se, dopo anni di inattività, l'Autorità abbia finalmente deciso di servirsi tra gli strumenti di *enforcement* a sua disposizione anche del divieto di abuso di dipendenza economica, fattispecie presente nel nostro ordi-

namento dal 1998, ma che per molto tempo l'A.G.C.M. ha ritenuto sostanzialmente estranea alla sua missione istituzionale perché attinente all'ambito contrattuale e all'equità del rapporto tra l'impresa forte e quella dipendente, e non alla dinamica concorrenziale del mercato.

Qualcuno vede nel consolidamento di questa tendenza il rischio che l'Antitrust possa assumere il ruolo di giudice, senza esserlo, su tematiche di diritto privato relative a contratti tra imprese nei più svariati settori merceologici. Il tutto con rilevanti implicazioni: nello svolgimento dell'istruttoria l'Autorità non ha un ruolo imparziale, perché è inquirente; le sue decisioni con "impegni" (obblighi a carico del contraente forte) molto raramente vengono impugnate di fronte al giudice amministrativo e dunque sono soggette ad un limitato controllo esterno; in caso di impugnazione, il giudice amministrativo si trova a decidere di questioni puramente civilistiche, senza essere soggetto al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione.

Possiamo dire che questo rinnovato ruolo dell'A.G.C.M. nei rapporti commerciali rivela rischi e opportunità per le parti negoziali. Le imprese forti, anche quelle chiaramente non dominanti, sono consapevoli che le loro strategie commerciali potranno subire un'istruttoria antitrust, con l'invasività che le è propria ed il rischio di sanzioni significative. D'altro canto, i contraenti deboli hanno la concreta possibilità, nei momenti di maggiori difficoltà, di segnalare all'Autorità il presunto abuso evitando alcuni degli inconvenienti tipici del giudizio civile (costo dell'istruttoria, onere della prova, lunghezza dei tempi processuali, rischio di soccombenza e di recupero delle spese di lite).

Se un'autorità amministrativa altamente specializzata e con elevata sensibilità economica, come l'A.G.C.M., pare idonea a conoscere degli abusi consumati nei rapporti tra imprese del settore digitale, un utilizzo prudente delle istruttorie Antitrust sull'abuso di dipendenza economica nei settori più tradizionali è auspicabile per garantire un corretto equilibrio tra i poteri della giustizia e le dinamiche del contratto<sup>192</sup>.

---

(192) S. Gambuto, L'AGCM diventa giudice della "dipendenza economica" nei rapporti tra imprese, su [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com) del 25/4/2023

## BIBLIOGRAFIA

---

- G. **Agrifoglio**, L'abuso di dipendenza economica nelle prime applicazioni giurisprudenziali, in Eur. dir. priv., 2005
- G. **Agrifoglio**, Abuso di dipendenza economica e l'asimmetria nei contratti d'impresa (B 2 b), in Contratto e impresa. Europa, 2008
- V. **Andrioli**, Commento al codice di procedura civile, Jovene, Napoli, 1964
- A. **Barba**, L'abuso di dipendenza economica: profili generali, in La subfornitura nelle attività produttive a cura di V. Cuffaro, Jovene, Napoli, 1998
- M. **Barcellona**, Diritto, sistema e senso – Lineamenti di una teoria, Giappichelli, Torino, 1996 pp.359 e segg. e G. Vettori, Contratto e concorrenza, Milano, 2005
- S. **Benucci**, Le prime pronunce in tema di “abuso di dipendenza economica”, in Concorrenza e mercato a cura di G. Vettori, Milano, 2005
- M.R. **Carbone**, Digital Markets Act, così l'Europa limita il potere delle Big Tech, su [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 2022
- M.R. **Carbone**, DMA più vicino, ecco come l'UE affronta i punti critici del regolamento sui mercati digitali, su [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 2022
- R. **Caso**, Modello di contratto di subfornitura industriale, Cna, Roma, 1998
- R. **Caso**, Atti del convegno “La tutela del contraente debole nei rapporti d'impresa”, Trento, 2007
- R. **Caso** – R. **Pardolesi**, La nuova disciplina del contratto di subfornitura industriale: scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori?, in Riv. dir. priv., 1998
- F. **Casucci**, Il sistema giuridico “proporzionale” nel diritto privato comunitario, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2001
- G. **Ceridono**, Art. 9 Legge 18 giugno 1998 n.192, in Nuove leggi civ. comm., 2000
- G. **Colangelo**, L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti, Giappichelli, Torino, 2004
- G. **Colangelo**, Contributo alla discussione per l'esame del disegno di legge n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) innanzi alla 10a Commissione del Senato, 2022



- G. **Colangelo**, Atti del convegno “L’abuso di dipendenza economica”, Milano 2023
- G. **Conti**, Il divieto di abuso del diritto e il divieto di abuso di dipendenza economica nei contratti di terzo tipo, in Foro padano, Serra Editore, 2016
- A. **D’Amico**, La formazione del contratto, in Il Terzo Contratto a cura di G. Gitti e G. Villa, Il Mulino, Bologna, 2008
- F. **De Gennaro**, Note critiche sui rapporti tra i divieti di abuso di dipendenza economica e di abuso di posizione dominante
- L. **Delli Priscoli**, Abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti con la disciplina e clausole abusive e con la legge antitrust in Giur. Comm., 1998
- L. **Delli Priscoli**, Le restrizioni verticali della concorrenza, Giuffrè Milano, 2002
- L. **Delli Priscoli**, Abuso di dipendenza economica e contratti di distribuzione, in Riv. dir. imp., 2003
- L. **Delli Priscoli**, Il recesso nel contratto di subfornitura, in Riv. dir. comm., 2003
- P. **Fabbio** Interruzione delle relazioni commerciali in atto e abuso di dipendenza economica, in Riv. dir. comm., 2002
- P. **Fabbio**, L’abuso di dipendenza economica, Giuffrè, Milano, 2007
- P. **Fabbio**, Atti del convegno “L’abuso di dipendenza economica”, Milano 2023
- P. **Fattori**, Abuso di dipendenza economica: i rapporti con l’abuso di posizione dominante, in atti del convegno “La nuova disciplina della subfornitura nelle attività produttive”, 1998
- L. **Ferroni**, Le nullità negoziali, a cura di L. Ferroni, Milano, 1998
- A. **Fici**, Il contratto di franchising, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2012
- A. **Frignani**, Disciplina della subfornitura nella legge 192/1998: problemi di diritto sostanziale, in Contratti, 1999
- S. **Gambuto**, L’AGCM diventa giudice della “dipendenza economica” nei rapporti tra imprese, su [www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com), 2023
- G. **Gioia**, Nuove nullità relative a tutela del contraente debole, in Contratto e impresa, 1999
- P. **Iannuccelli**, Il private enforcement del diritto della concorrenza in Italia, in Riv. soc., 2006

- M. **Libertini**, La responsabilità per abuso di dipendenza economica: la fattispecie, in *Contratto e impresa*, 2013
- M. **Libertini**, Il ruolo del giudice nell'applicazione delle norme antitrust, in *Giur. comm.*, 1998
- M. **Libertini**, Ancora sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust, in *Danno e responsabilità*, 2005
- M. **Libertini**, atti del convegno "L'abuso di dipendenza economica", Milano, 2023
- F. **Macario**, Genesi, evoluzione e consolidamento di una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica, in *Giustizia Civile riv. trim.*, 2016
- F. **Macario**, Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata nella subfornitura, in *Equilibrio delle posizioni contrattuali e autonomia privata a cura di L. Ferroni*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2002
- D. **Maffeis**, Abuso di dipendenza economica, in *La subfornitura a cura di De Nova*, Ipsoa, Milano 1998
- D. **Maffeis**, Il contraente e la disparità di trattamento delle controparti, in *Riv. dir. priv.*, 2006
- R. **Marsico**, L'abuso di dipendenza economica nel sistema italiano e tedesco, su [www.pilloledidiritto.blogspot.com](http://www.pilloledidiritto.blogspot.com), 2011
- M. **Maugeri**, Le modifiche alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001
- M. **Maugeri**, Subfornitura e abuso di dipendenza economica, Giappichelli, Torino, 2022
- M. **Maugeri**, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Giuffrè, Milano, 2003
- A. **Mazziotti di Celso**, Abuso di dipendenza economica, in *La subfornitura – Commento alla legge 18 giugno 1998 n.192 a cura di G. Alpa e A. Clarizia*, Giuffrè, Milano, 1999
- A. **Mazziotti di Celso**, La subfornitura – Commento alla legge 18 giugno 1998 n.192, Giuffrè, Milano, 1999
- A. **Mazziotti Di Celso**, Art. 9 - Abuso di dipendenza economica in AA.VV. , *La subfornitura*, Milano, 1999
- V. **Minervini**, Atti del convegno "L'abuso di dipendenza economica", Milano, 2023
- R. **Natoli**, L'abuso di dipendenza economica, estratto al volume *Trattato dei contratti*, Giuffrè, Milano, 2014

- R. **Natoli**, L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato, Jovene, Napoli, 2004
- C. **Osti**, Primo affondo dell'abuso di dipendenza economica, in Foro it., 2002
- C. **Osti** L'abuso di dipendenza economica. in Mercato Concorrenza Regole, 1999
- R. **Pardolesi**, I contratti di distribuzione, Jovene, Napoli, 1979
- R. **Pardolesi**, Subfornitura industriale e Comunità europea, in Contratti di subfornitura, qualità e responsabilità, Milano 1993
- R. **Pardolesi**, Intese restrittive della libertà di concorrenza, in Diritto antitrust italiano a cura di AA.VV., Bologna, 1993
- R. **Pardolesi**, Prefazione al volume di G. Colangelo, L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti, Un'analisi economica e comparata, Giappichelli, Torino, 2004
- R. **Pardolesi** e V.C. **Romano**
- U. **Perfetti**, L'ingiustizia del contratto, Giuffrè, Milano, 2005
- P. **Perlingieri** - L. **Corsaro**, Responsabilità civile e illecito, in Manuale di diritto civile a cura di P. Perlingieri, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2000
- A. **Pezzoli**, Atti del convegno "L'abuso di dipendenza economica", Milano, 2023
- V. **Pinto**, L'abuso di dipendenza economica "fuori dal contratto" tra diritto civile e diritto antitrust, in Riv. dir. civ., 2000
- S. **Polidori**, Nullità di protezione e interesse pubblico, Rassegna di diritto civile, 2009
- L. **Prati**, La sanzione di nullità nel contratto di subfornitura, in Contr., 1999, pag. 298
- F. **Prosperi**, Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002
- F. **Prosperi**, L'abuso di dipendenza economica, in La responsabilità d'impresa a cura di G. Alpa e G. Conte, Giuffrè, Milano, 2015
- A. **Proto Pisani**, Appunti sulla giustizia civile, Cacucci, Bari, 1982

- P.M. **Putti**, La nullità parziale. Diritto interno e comunitario, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2002
- E. **Quaranta**, Abusi di potere nei mercati digitali: la riforma antitrust che serve, in [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 2022
- E. **Quaranta**, Il DMA al vaglio delle istituzioni UE: i dubbi degli analisti, le resistenze delle Big Tech, su [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 2022
- R. **Rinaldi** e F.R. **Turitto**, L'abuso di dipendenza economica, in La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n.192 del 1998 a cura di P. Sposato e M. Coccia, Giappichelli, Torino, 1999
- V. **Roppo**, Diritto privato, Giappichelli, Torino, 2018
- E. **Scoditti**, Danni da intesa anticoncorrenziale per una delle parti dell'accordo: il punto di vista del giudice italiano, in Foro it., 2002
- M.S. **Spolidoro**, Riflessioni critiche sul rapporto tra l'abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica in Rivista di diritto industriale, 1999
- G. **Taddei Elmi**. La tutela di fronte all'A.G.C.M., in Concorrenza e mercato a cura di G, Vettori, Milano, 2005
- G. **Vettori**, Contratto e concorrenza, in Concorrenza e mercato. Le tutele civili delle imprese e dei consumatori, Milano, 2005
- F. **Volpe**, La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2004